

STEFANO GRASSI

N = GRASSI
 STEFANO
) = NON PRESENTE
) = IT

Avv. Prof. STEFANO GRASSI
 Studio Legale Associato
 Via G. La Pira, 21 - 50121 Firenze
 tel. 055 2654019 - fax 055 2657484

COPIATRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATASEDE DI POTENZARICORSO

nell'interesse della società ENI S.p.A. (C.F. 00484960588; N. REA RM-756453; P. IVA 00905811006), con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Ing. Francesca Zarri (C.F. ZRRFNC69H62A944F), responsabile dell'Unità Produttiva/Struttura organizzativa "Distretto Meridionale, per la sede di Viggiano e siti operativi di competenza del Distretto" in virtù dei poteri conferiti con procura speciale del 25 gennaio 2017, dinanzi alla dott.ssa Paola Avondola, riportante n. 1366 di repertorio, n. 919 di raccolta e registrata all'Agenzia delle Entrate Milano 4 il 30 gennaio 2017, n. 5221 serie 1/T, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. prof. Stefano Grassi (C.F. GRSSFN45T05D612X; PEC: stefanograssi@pec.ordineavvocatifirenze.it; fax 055/2657484) del Foro di Firenze e Francesco Matteo Pugliese (codice fiscale MTTFNC38P28F295T; PEC: matteopugliese.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it; fax 0971 25810) del Foro di Potenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Piazza Mario Pagano, n. 118, 85100, Potenza (PZ), come da mandato posto in calce al presente atto

CONTRO

la REGIONE BASILICATA (C.F. 80002950766), in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale

E NEI CONFRONTI

della REGIONE BASILICATA (C.F. 80002950766), Dipartimento ambiente ed energia – Ufficio compatibilità ambientale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

PER L'ANNULLAMENTOPREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE E COLLEGIALI AI SENSI DEGLIARTT. 55 E 56 C.P.A.

- della nota prot. n. 0034929/23AB del 28 febbraio 2017, della Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale;
- della nota prot. n. 0044585/23AB del 14 marzo 2017, della Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale;
- della nota prot. n. 0049706/23AB del 22 marzo 2017, della Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente (pur se non conosciuto dalla ricorrente).

PRESENZA IN CARICOIL 28 MAR. 2017Ufficio 3342

REGIO BASILICATA Dipartimento Presidenza Giunta	
28 MAR. 2017	
UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO	
Prot. n°	53125

LE RAGIONI DEL RICORSO E DELLA RICHIESTA DI MISURE MONOCRATICHE E COLLEGIALI

All'interno del Centro Olio Val d'Agri (C.O.V.A.), gestito dalla ricorrente, risultano installati n. 4 serbatoi di stoccaggio del greggio aventi tag V220TB001A/B/C/D ubicati nella zona nord area "A".

Tutti i serbatoi sono stati realizzati e risultano con strutture conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata e ambientale (A.I.A.) rilasciata dalla Regione Basilicata, consentendo l'esercizio dell'attività industriale nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza.

Sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Regionale per la Basilicata di cui all'art. 19 d.lgs. n. 334 del 1999, la Società ha presentato un cronoprogramma di lavori (che sono in corso) per dotare i serbatoi di doppio fondo entro la fine del 2017, come misura di precauzione aggiuntiva e complementare rispetto a quelle richieste dall'autorizzazione integrata.

Attualmente sono in uso due serbatoi (V220-TB-001C e V220-TB-001B) che rispettano, come attesta la documentazione tecnica prodotta dalla Società, **tutti i requisiti di cautela per un utilizzo in piena sicurezza.**

In particolare, il primo serbatoio (V220-TB-001C) è dotato di doppio fondo. Per il secondo serbatoio (V220-TB-001B) è stata accertata la tenuta, con sofisticate tecnologie di indagine, secondo cui *"i risultati ottenuti nelle prove di tenuta effettuate con la tecnica Tracer tight, hanno mostrato l'efficacia di tale tecnica e l'assenza di perdite dal fondo del serbatoio V220-TB-001 B"* (v. *"Relazione tecnico-scientifica sulle prove di tenuta condotte sul serbatoio V220-TB-001 B del Centro Olio Val d'Agri in Viggiano (PZ)"*, 21 marzo 2017, doc.20). Inoltre, *"si sono eseguiti una serie di sondaggi nell'interno del serbatoio che non hanno rilevato presenza di contaminanti. Questo fa escludere con ragionevole certezza che il serbatoio possa perdere"* (doc. 6, pagg. 8-9).

Per quanto riguarda gli altri due serbatoi di stoccaggio presenti nell'installazione COVA, il serbatoio V220-TB-001 A – individuato come possibile causa degli sversamenti verificati nello scorso mese di febbraio – è stato messo fuori esercizio e risulta isolato e in sicurezza (sarà dotato di doppio fondo entro agosto 2017); il serbatoio V220-TB-001 D risulta anch'esso messo fuori esercizio dal novembre 2016 e costantemente controllato (sarà dotato di doppio fondo entro il giugno 2017).

Per le caratteristiche impiantistiche del COVA, **l'utilizzo di due serbatoi è condizione necessaria e indispensabile per assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e la sicurezza di processo.**

Le diffide della Regione Basilicata del 28 febbraio 2017 e del 14 marzo 2017 – oggetto del presente ricorso – traggono la loro origine dal rinvenimento, nel corso del mese di febbraio 2017,

della presenza di acqua contenente idrocarburi in un pozzetto collocato all'esterno del perimetro del COVA e dell'ingresso di acqua presumibilmente contaminata da idrocarburi all'interno della tubazione del Consorzio ASI posta tra i pozzetti n. 29 e 30.

In entrambi i casi, la Società Eni ha proceduto immediatamente all'adozione di idonee misure di messa in sicurezza al fine di circoscrivere l'area interessata; tutte misure che si sono dimostrate pienamente efficaci; Eni ha anche attivato gli approfondimenti tecnici necessari ad accertare le cause della presenza di idrocarburi.

È stata individuata come causa probabile di tale versamento, la presenza di una perdita dal fondo del serbatoio V220-TB-001 A; si tratta comunque di versamento di modesta entità e presumibilmente corrispondente ad una variazione di livello inferiore al campo di precisione degli strumenti di controllo. Conseguentemente il serbatoio è stato messo fuori esercizio.

In assenza di idonea istruttoria e in difetto assoluto di motivazione sulla sussistenza di gravi motivi di pericolo o rischio per l'ambiente e la sicurezza, con le diffide del 28 febbraio e 14 marzo 2017 qui contestate, l'Amministrazione ha ordinato di non esercire tutti e tre i serbatoi privi di doppio fondo (V220-TB-001 A-B-D), imponendo dunque alla Società l'utilizzo del solo serbatoio V220-TB-001 C. Ciò senza tener conto della conseguenza, segnalata immediatamente da Eni, che – essendo necessario, per la funzionalità e sicurezza del ciclo produttivo, l'utilizzo di almeno due serbatoi – la prescrizione dettata dalla Regione implica la necessaria interruzione dell'attività produttiva del COVA.

E ciò nonostante che la Società:

a) avesse esaustivamente dimostrato che il serbatoio V220-TB-001 B è in grado di operare in totale sicurezza essendo stato sottoposto nelle scorse settimane ad approfondite indagini con sofisticati sistemi di verifica di sicura affidabilità che ne hanno confermato la piena tenuta escludendo la presenza di perdite (v. *“Relazione tecnico-scientifica sulle prove di tenuta condotte sul serbatoio V220-TB-001B del Centro Olio Val d'Agri in Viggiano (PZ)”*, 21 marzo 2017, doc.20; v. anche doc. 2, 4, 6, 12, 13, 15, 17, 19);

b) si fosse impegnata a programmare ed eseguire specifiche misure di monitoraggio continuo al fine di tenere costantemente sotto controllo l'integrità del serbatoio V220-TB-001 B, durante tutto il periodo necessario al completamento del doppio fondo con tecnologie all'avanguardia (v. doc. 6, pag. 9).

L'impossibilità di proseguire l'esercizio dell'impianto con un solo serbatoio attivo determina un danno grave e irreparabile ad interessi sia pubblici sia privati dal momento che la continuità produttiva è condizione per il mantenimento dei livelli occupazionali e il finanziamento di attività sociali di pubblica utilità per la collettività stanziata sul territorio (v. la

relazione sul danno, doc. 18).

Infatti, la chiusura del COVA attualmente comporterebbe una mancata produzione giornaliera al 100% (Eni 60,77% Shell 39,23%) di circa 74.000 barili di olio e di circa 24.000 barili di gas corrispondenti a mancati ricavi al 100% di circa 110/120 Milioni di € mensili. Ciò avrebbe come conseguenza mancate Royalties per Stato Regione e Comuni per circa 11/12 Milioni di € mensili oltre ad un effetto negativo su tutto l'indotto.

Si consideri che sono circa 1739 le persone che sono impegnate in attività DIME (di cui 1084 residenti in Basilicata) e che il numero delle aziende che svolgono attività per il DIME stesso sono circa 100 (di cui 31 con sede legale in Basilicata).

Per Eni inoltre il fermo avrebbe un impatto mensile negativo non più recuperabile sull'EBIT (Risultato operativo ante imposte) per circa 50/55 Milioni di € e sul Free Cash Flow per circa 55/60 Milioni di €.

Considerato il ristretto termine di adempimento imposto e gli effetti immediati dell'interruzione dell'attività del COVA, la Società ha prontamente chiesto alla Regione Basilicata (con istanza del 17 marzo 2017, doc. 4) di **annullare o comunque rettificare in autotutela** le diffide, contestando che la chiusura del COVA è stata imposta in assenza della prova sia dei presupposti di inosservanza del quadro prescrittivo di A.I.A., sia della sussistenza di concreti pericoli per l'ambiente.

La certa irreversibilità delle conseguenze causate dalla permanenza dell'efficacia delle diffide qui contestate, è stata confermata dalla Regione in risposta all'istanza di autotutela con la nota del 22 marzo 2017.

Ciò costringe la Società ENI ad adire questo Ecc.mo Tribunale per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari monocratiche e collegiali, dei provvedimenti impugnati che sono palesemente illegittimi, perché:

- nessuna delle diffide dell'Amministrazione Regionale è stata **in grado di dare idonea prova** [e non avrebbe comunque potuto perché tale circostanza non si è verificata] della violazione e/o inosservanza delle prescrizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale che riguardano i quattro serbatoi (V220-TB-001 A/B/C/D) del COVA.

In particolare, ciò non è avvenuto:

(i) né in occasione dell'emanazione della diffida prot. n. 0034929/23AB del 28 febbraio 2017 (v. doc.1), dal momento che le due prescrizioni dell'A.I.A. che la Regione Basilicata riteneva violate erano e tuttora continuano ad essere esattamente ottemperate dalla società;

(ii) né in occasione dell'emanazione della diffida prot. n. 0044585/23AB del 14 marzo 2017(v. doc.3), in cui, la Regione Basilicata non censura alcuna violazione formale

dell'A.I.A. da parte della ricorrente, né documenta con elementi le considerazioni relative alle attività di manutenzione e alla sussistenza di pericoli per l'ambiente;

(iii) né tantomeno nella nota prot. 49706/23 AB del 22 marzo 2017(v. doc.5) in cui la Regione Basilicata, riscontrando l'istanza di autotutela presentata da eni, si è limitata a confermare le precedenti determinazioni senza alcuna motivazione in replica alle articolate osservazioni tecniche della Società;

- la Regione Basilicata non ha dimostrato la sussistenza di un pericolo dell'ambiente né tantomeno ha dedotto alcun elemento in grado di confutare gli univoci risultati delle relazioni tecniche elaborate e trasmesse da parte della Società Eni, da cui invece risulta che è possibile utilizzare due serbatoi in tutta sicurezza (v. in particolare, docc. 6, 19 e 20);

- la Regione ha ommesso ogni accertamento della necessaria sussistenza di un nesso eziologico tra il verificarsi di un evento potenzialmente lesivo (il rinvenimento di idrocarburi in un pozzetto e in corrispondenza di una tubazione consortile) e la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata, pretermettendo ogni possibilità di contraddittorio con la Società ricorrente;

- la Regione Basilicata ha fatto erronea applicazione del principio di precauzione perché ha imposto sostanzialmente l'immediata interruzione dell'intera attività del COVA, senza aver dato alcuna prova dell'idoneità, della necessità e dell'adequatezza di tale misura, rispetto ad una congrua valutazione dei potenziali rischi e delle esigenze di tutela della sicurezza e dell'ambiente.

* * *

SOMMARIO

PREMESSE DI FATTO

- | | | |
|--------|---|--------|
| (i) | Il Centro Olio Val d'Agri e la sua rilevanza strategica. | pag.7 |
| (ii) | Il regime autorizzatorio del Centro Olio Val d'Agri | pag.7 |
| (iii) | La funzione dei serbatoi per lo stoccaggio dell'olio estratto: l'operatività del COVA richiede almeno due serbatoi in esercizio | pag.8 |
| (iv) | Il regime autorizzatorio relativo ai serbatoi per lo stoccaggio: il pieno rispetto delle prescrizioni autorizzative e l'applicazione delle BAT. | pag.9 |
| (v) | La vicenda a cui si riferisce il presente ricorso | pag.11 |
| (vi) | Le diffide della Regione Basilicata con cui si impone alla Società Eni di interrompere l'attività del COVA | pag.13 |
| (vii) | L'effetto delle diffide e l'interruzione delle attività del COVA: la presentazione di istanza in autotutela da parte di ENI e l'immotivata conferma delle diffide da parte della Regione Basilicata | pag.15 |
| (viii) | Le ragioni dell'impugnativa | pag.16 |

DIRITTO

pag.17

MOTIVO

pag.17

In via preliminare e assorbente illegittimità per assoluto difetto di motivazione e pag.18

istruttoria

SUB A) La Regione non ha dato idonea dimostrazione della sussistenza di alcuna violazione o inosservanza delle prescrizioni dettate in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. pag.19

La società ha invece dimostrato: a.1) il pieno rispetto delle norme API, sia per gli aspetti costruttivi che per la manutenzione. a.2) il pieno rispetto del punto 11.3.51, lett. a) dell'A.I.A. (riportata a pag. 95 del rapporto istruttorio - allegato 3 al decreto A.I.A., doc. 8); a.3) il pieno rispetto delle indicazioni del parere istruttorio del CTR del 9 maggio 2013 (prescrizione n. 4)

SUB B) La Regione non motiva in alcun modo le diffide, né tiene conto dei dati forniti dalla ricorrente da cui risulta chiaramente che: pag.22

b.1) la piena regolarità ed efficacia delle attività di manutenzione dei serbatoi che ne ha consentito e consente la sicurezza. b.2) i serbatoi attualmente in esercizio risultano pienamente conformi alle esigenze di sicurezza perché dotati di doppio fondo (V220-TB-001 C) ovvero verificati sul piano scientifico in ordine alla piena tenuta e sicurezza (V220-TB 001 B); b.3) i serbatoi che hanno manifestato rischi di sicurezza (V220-TB-001 A e V220-TB-001 D) sono stati messi fuori esercizio (il serbatoio A, che risulterebbe la causa dello sversamento riscontrato nel corso del mese di febbraio, è stato isolato e svuotato entro il 21 febbraio 2017, mentre il serbatoio D è fuori servizio dal 30 novembre 2016); b.4) non sussistono prove, né la Regione ha svolto autonoma istruttoria sul punto, della possibilità che si verifichino conseguenze negative per l'ambiente.

SUB C) Le diffide non indicano e non dimostrano in alcun modo la sussistenza di un nesso eziologico tra il verificarsi di un singolo evento lesivo (il rinvenimento di idrocarburi) e la violazione delle prescrizioni dell'A.I.A. pag.25

e ciò: c.1) in assenza di qualsiasi adeguata istruttoria, in violazione dei principi sul procedimento stabiliti dall'art. 29 decies, co. 3, 6 e 9, del d.lgs. n. 152 del 2006; c.2) senza aver attivato il corretto contraddittorio procedimentale con il gestore.

SUB D) Le diffide sono state adottate sulla base di una erronea e insufficientemente motivata applicazione del principio di precauzione che ha determinato l'imposizione di un obbligo (l'interruzione dell'attività del COVA) totalmente irragionevole e non proporzionato. pag.27

SUB E) Le diffide sono state adottate sulla base di una erronea e insufficientemente motivata applicazione del principio di precauzione che ha determinato l'imposizione di un obbligo (l'interruzione dell'attività del COVA) totalmente irragionevole e non proporzionato. pag.29

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE E CONCESSIONE DI MISURE MONOCRATICHE pag.33

L'impossibilità di proseguire l'esercizio dell'impianto COVA determina un danno certo, grave e irreparabile ad interessi sia pubblici sia privati dal momento che la continuità produttiva è condizione per il mantenimento dei livelli occupazionali e il finanziamento di attività sociali di pubblica utilità per la collettività stanziata sul territorio. La sospensione delle attività del COVA avrebbe come conseguenza mancate Royalties per Stato Regione e Comuni per circa 11/12 Milioni di € mensili oltre ad un effetto negativo su tutto l'indotto. Si consideri che sono circa 1739 le persone che sono impegnate in attività DIME (di cui 1084 residenti in Basilicata) e che il numero delle aziende che svolgono attività per il DIME stesso sono circa 100 (di cui 31 con sede legale in Basilicata). Inoltre, la chiusura del COVA comporterebbe una mancata produzione giornaliera al 100% (eni 60,77% Shell 39,23%) di circa 74.000 barili di olio e di circa 24.000 barili di gas corrispondenti a mancati ricavi al 100% di circa 110/120 Milioni di € mensili. Per ENI inoltre il fermo avrebbe un impatto mensile negativo non più recuperabile sull'EBIT (Risultato operativo ante imposte) per circa 50/55 Milioni di € e sul Free Cash Flow per circa 55/60 Milioni di €.

PREMESSE DI FATTO

(i) Il Centro Olio Val d'Agri e la sua rilevanza strategica.

1. In Val d'Agri si estende uno dei più importanti giacimenti ad olio oggi conosciuti in Europa che, per dimensioni e potenzialità, costituisce un sito di interesse strategico nazionale per la politica di sviluppo energetico del Paese.

La Società ENI è titolare della concessione di coltivazione denominata «*Val d'Agri*» (rilasciata con il D.M. 28 dicembre 2005 e il cui programma dei lavori è stato recentemente aggiornato con il D.M. 23 gennaio 2012), in forza della quale svolge in Basilicata attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

Il Centro Olio Val d'Agri (COVA), situato nella zona industriale del Comune di Viggiano (PZ), rappresenta l'ampliamento del "Centro Olio Monte Alpi" in produzione dal 1996.

Il COVA riceve e tratta gli idrocarburi provenienti dalle aree pozzo presenti sul territorio e nella configurazione attuale il processo di trattamento del greggio si svolge sulla prima linea denominata Monte Alpi e su quattro linee denominate Val d'Agri. Oltre alle linee di trattamento olio, il COVA ha in esercizio anche linee di trattamento gas.

L'olio viene inviato attraverso oleodotto alla Raffineria di Taranto per ulteriori lavorazioni, mentre il gas metano, dopo essere stato disidratato, desolfurato e condizionato, viene immesso nella rete distributiva Snam Rete Gas.

2. L'attività del COVA risulta di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica nazionale e rappresenta una imprescindibile risorsa per le collettività locali in quanto garantisce il mantenimento del tasso occupazionale locale (sia diretta – nel COVA - sia indiretta -nell'indotto), la specializzazione industriale, e il finanziamento, attraverso le ingenti *royalties* versate alle Amministrazioni comunali, di servizi per un'elevata assistenza sociale, per il sostegno delle fasce di popolazione più svantaggiate e per lo sviluppo del turismo scientifico, naturalistico e scolastico.

(ii) Il regime autorizzatorio del Centro Olio Val d'Agri.

3. L'attività del COVA rientra tra quelle sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di competenza regionale ai sensi della Parte II e relativi allegati del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Attualmente il COVA è esercito nel pieno rispetto dell'A.I.A. rilasciata con provvedimento prot. n. 627 del 4 maggio 2011 da parte Regione Basilicata (v. doc.7).

Il COVA è altresì soggetto all'applicazione della normativa sugli incidenti rilevanti (v. d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 adesso sostituito dal decreto delegato 25 giugno 2015, n. 105). La Società

ha ottemperato e ottempera a quanto richiesto dagli obblighi di legge. Il COVA è infatti dotato di presidi idonei a garantire la sicurezza delle attività.

Da ultimo, in data 30 maggio 2016, la Società ha presentato all'Amministrazione competente l'aggiornamento del Rapporto di sicurezza come richiesto dalla disciplina sopravvenuta.

Il rispetto delle condizioni delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività è costantemente monitorato da parte degli enti competenti ai quali la Società trasmette tempestivamente tutte le informazioni utili alle verifiche di competenza.

(iii) La funzione dei serbatoi per lo stoccaggio dell'olio estratto: l'operatività del COVA richiede almeno due serbatoi in esercizio.

4. Nel COVA sono installati n. 4 serbatoi di stoccaggio del greggio aventi tag V220TB001A/B/C/D ubicati nella zona nord area "A" (la descrizione tecnica a cui si fa qui riferimento è riportata nella relazione "*Attività sui serbatoi V220-TB-001 A/B/D in concomitanza con la m.i.s.e.*" del 9 marzo 2017, trasmessa in allegato alla nota eni prot. 765 del 10 marzo 2017, doc. 12).

All'uscita dei *separatori*, l'olio, diviso dal gas e dall'acqua di giacimento, viene stoccato negli appositi serbatoi. Successivamente, tale olio viene inviato alla Raffineria di Taranto mediante oleodotto.

I serbatoi sono a tetto galleggiante a doppio pontone, sono costruiti in lamiera d'acciaio e dotati di serpentino di riscaldamento per mantenere costante la temperatura dell'olio.

I tetti galleggianti sono dotati di sistema di tenuta doppia D.C.S. (tenuta primaria e tenuta secondaria), atti a minimizzare le emissioni in atmosfera.

La protezione dalla corrosione del fondo, e del mantello è realizzata mediante sistema con anodi sacrificali (n.23) disposti sul fondo inoltre ciascun serbatoio è ubicato in un bacino avente capacità pari a quella del serbatoio medesimo (come riportato nel Rapporto istruttorio - Allegato 3 al decreto A.I.A., v. doc.8, pag. 15).

Due serbatoi rappresentano il numero minimo perché l'intera attività del COVA possa essere proseguita.

Il Centro infatti non può funzionare – e la Società sarebbe quindi costretta ad interrompere ogni attività – quando sia possibile utilizzare uno soltanto dei serbatoi, in quanto verrebbero a mancare le condizioni di sicurezza e funzionalità per una corretta gestione delle operazioni.

In altri termini, "*la presenza in esercizio di almeno due serbatoi per lo stoccaggio dell'olio estratto è necessaria a garantire il corretto funzionamento dell'intero Centro Olio ed è indispensabile per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,*

dell'ambiente e la sicurezza di processo" (v. "Relazione tecnico-scientifica sulle prove di tenuta condotte sul serbatoio V220-TB-001B del Centro Olio Val D'Agri in Viaggiano (PZ)" del 21 marzo 2017, a firma del prof. ing. Dino Musmarra, Docente di impianti chimici presso l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", e il prof. ing. Marina Prisciandaro, Docente di impianti chimici e ingegneria chimica ambientale per l'Università dell'Aquila, doc.20, pagg. 2 e 8).

Attualmente sono in uso solo due dei quattro serbatoi, ovvero il serbatoio V220-TB-001 B e quello V220-TB-001C che rispettano, come attestano gli accertamenti effettuati dalla Società, **tutti i requisiti di cautela per un utilizzo in piena sicurezza.**

Nello specifico:

- il serbatoio V220-TB-001 B è stato sottoposto nelle scorse settimane ad **approfondite indagini** con sofisticati sistemi di verifica di sicura affidabilità che ne hanno confermato la **piena tenuta** escludendo la presenza di perdite (v. "Relazione tecnico-scientifica sulle prove di tenuta condotte sul serbatoio V220-TB-001B del Centro Olio Val d'Agri in Viaggiano (PZ)", doc. 20, v. anche docc. 2, 4, 6, 12, 13, 17);
- il serbatoio V220-TB-001C risulta dotato di doppio fondo e non ha mai presentato criticità (v. docc. 4 e 2);

Con riferimento agli altri serbatoi, la Società sta effettuando attività di manutenzione:

- il V220-TB-001 A è stato messo fuori esercizio e il relativo svuotamento è stato completato in data 21 febbraio 2017. Il serbatoio risulta isolato e in sicurezza. La Società sta procedendo a verifiche tecniche e sono in esecuzione le operazioni propedeutiche all'installazione del doppio fondo, che saranno completate entro agosto 2017 (v. docc. 4 e 2).

- il V220-TB-001 D è stato messo fuori esercizio il 30 novembre 2016 e viene sottoposto a controlli per delineare un quadro completo dello stato del serbatoio in modo da finalizzare la migliore strategia di intervento. Le operazioni in corso prevedono l'installazione di un doppio fondo che sarà completata entro il giugno 2017 (v. docc. 4 e 2).

(iv) Il regime autorizzatorio relativo ai serbatoi per lo stoccaggio: il pieno rispetto delle prescrizioni autorizzative e l'applicazione delle BAT.

5. I quattro serbatoi (V220-TB-001 A/B/C/D) sono stati progettati e realizzati in accordo con le norme dell'American Petroleum Institute (API).

Nel rapporto istruttorio per il rilascio dell'A.I.A., il Gruppo Istruttore della Regione Basilicata dà atto che i quattro serbatoi rispettano le **Migliori Tecnologie Disponibili (MTD)**.

In particolare a pag. 78 (all'interno del capitolo 8 dal titolo "Conformità e disarmonie rispetto alle *Migliori Tecniche (M.T.D.) per la prevenzione integrata dell'inquinamento*"), il Gruppo Istruttore attesta che

«le M.T.D. adottate per i serbatoi sono [...]»:

– serbatoi a tetto galleggiante (stoccaggio olio) caratterizzati da doppia tenuta, doppia parete e sistemi atti a contenere le perdite fuggitive;

– protezione superficiale dei serbatoi (colore e verniciatura) in modo da riflettere parte dell'energia solare (Rif.: Specifica "Trattamenti Protettivi e Zincatura" che definisce i requisiti minimi funzionali per l'applicazione, fornitura, caratterizzazione e collaudo di rivestimenti protettivi. È assicurato, in fase di realizzazione, il valore della riflessione dell'energia solare sulle superfici, conformemente a quanto prescritto alla Parte IV (Sezione 2) dell'Allegato I alla Parte V del D. Lgs. 152/2006. Durante l'esercizio del serbatoio, sono previsti interventi di verifica dello stato della protezione superficiale).

Le suddette tecniche sono allineate con quanto indicato nel Cap. H "Definizione (sulla base dell'approfondimento e dell'estensione delle analisi svolte in sede comunitaria), della lista delle migliori tecniche per la prevenzione integrata dell'inquinamento dello specifico settore in Italia" delle Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle MTD in materia di Raffinerie (di petrolio e di gas)».

Quanto sopra è sinteticamente confermato anche in una tabella a pag. 82 (Tabella 23: Sintesi MTD adottate).

6. Con riferimento alle emissioni in atmosfera da stoccaggio idrocarburi, la prescrizione 11.3.51 (v. pag. 95 dell'Allegato 3, doc.5) richiede alla Società di utilizzare determinati sistemi:

"a) i serbatoi a tetto galleggiante devono essere dotati di sistemi di tenuta di elevata efficienza realizzati secondo la migliore tecnologia disponibile;

b) i serbatoi a tetto fisso devono essere dotati di sistemi di condotte per l'invio dei gas di sfiato e/o di flussaggio ad una unità di combustione o termodistruzione;

c) le superfici esterne di serbatoi devono essere trattate in modo tale che venga riflesso inizialmente il 70% dell'energia solare. Detta protezione è ripristinata quando il valore di riflessione diventa inferiore al 45%".

7. Con delibera del 9 maggio 2013 (doc. 9), il Comitato Tecnico Regionale (d'ora in avanti CTR), a cui partecipa anche la Regione, rilasciava parere positivo all'aggiornamento quinquennale del Rapporto di sicurezza del COVA.

In tale sede, l'Amministrazione richiedeva che «in occasione della manutenzione straordinaria quinquennale, sulle scorte di dette verifiche, il gestore deve prendere in considerazione un piano di realizzazione del doppio fondo, anche tenendo conto degli incidenti verificatosi in stabilimenti analoghi in Belgio nel 2015 ed a Taranto nel 2006» (v. prescrizione n.4).

In altri termini, il CTR richiedeva – senza mettere minimamente in discussione la validità delle soluzioni tecniche in essere per la sicurezza degli impianti – alla Società eni di valutare l'opportunità di un piano di intervento sui serbatoi che avrebbe dovuto essere predisposto in occasione della successiva revisione quinquennale (e cioè entro il 2018).

fax 055 2657484. Da un'ottica di collaborazione proattiva, Eni informava le Autorità che «*in considerazione degli indiscutibili miglioramenti in termini di sicurezza e prevenzione ambientale che l'eventuale realizzazione del doppio fondo rappresenta [...] eni ha deciso di procedere direttamente alla realizzazione dei doppi fondi indipendentemente dagli esiti delle verifiche [della manutenzione straordinaria quinquennale] attraverso un programma quinquennale. Detto programma prevede di realizzare i doppi fondi ai quattro serbatoi entro il 2017» (v. doc.10).*

Eni ha mantenuto e sta mantenendo fede agli impegni presi ottemperando alla prescrizione sopra citata dandone comunicazione tempestiva al CTR che non ha mai mosso rilievi in proposito (v. doc.11).

Infatti, da un lato, i serbatoi V220-TB-001 D e V220-TB-001 A pur se oggi fuori servizio sono comunque interessati da attività di manutenzione propedeutiche per l'installazione del doppio fondo che dovrà avvenire per il primo (D) entro il giugno 2017 e per il secondo (A) entro l'agosto 2017, e dall'altro, il serbatoio V220-TB-001C è già stato munito di doppio fondo e le verifiche effettuate sul serbatoio V220-TB-001B hanno escluso qualsiasi tipo di perdita.

Eni inoltre monitora costantemente i livelli degli stoccaggi di idrocarburi nel COVA, verificando in particolare che durante i periodi di calma dei serbatoi di stoccaggio non vi siano riduzioni apprezzabili di livello negli stessi. In parallelo conduce una ispezione visiva dei tombini dei sistemi di drenaggio aperto e delle fognature oleose/semioleose alla ricerca di eventuali flussi anomali (v. doc.14, pag. 8).

Di tutti gli interventi di manutenzione e delle sostituzioni necessarie e delle attività di monitoraggio, la Società ha sempre dato piena informazione agli enti competenti rendendosi sempre disponibile a un proficuo dialogo tecnico.

(v) La vicenda a cui si riferisce il presente ricorso

8. I provvedimenti della Regione Basilicata qui contestati traggono la loro origine dal rinvenimento, nel corso del mese di febbraio 2017, della presenza di acqua contenente idrocarburi in un pozzetto collocato all'esterno del perimetro del COVA e dell'ingresso di acqua presumibilmente contaminata da idrocarburi all'interno della tubazione del Consorzio ASI posta tra i pozzetti n. 29 e 30 (per una ricostruzione degli eventi si rinvia alla relazione tecnica "*Messa in sicurezza d'emergenza evento DIME aggiornamento al 15 marzo – Sintesi e considerazioni preliminari*", doc. 19).

Il primo rinvenimento ha avuto luogo il 3 febbraio 2017 quando, a seguito di una segnalazione del Consorzio ASI che gestisce l'impianto di depurazione dell'area industriale di Viggiano, è stato ritrovato, all'esterno del muro perimetrale del Centro Olio Val d'Agri (COVA), un pozzetto della rete fognaria dal quale proveniva odore di idrocarburi.

Nell'ambito delle attività di indagine connesse al primo rinvenimento di idrocarburi nel

pozzetto esterno, la Società nel tratto di tubazione consortile posta tra i pozzetti n. 29 e n. 30, riscontrava *“la presenza di una lesione della tubazione medesima e l'ingresso di acqua presumibilmente contaminata da idrocarburi”*.

In relazione a tali eventi la Società ha inviato la comunicazione di cui all'art. 242 d.lgs. n.152/06 nel termine di legge dando seguito agli ulteriori adempimenti richiesti dalla parte IV del Titolo V (v. docc. 14-15).

9. In entrambi i casi, la Società ha proceduto immediatamente all'adozione di idonee misure di messa in sicurezza al fine di circoscrivere l'area interessata, e ha attivato gli approfondimenti tecnici necessari ad accertare le cause della presenza di idrocarburi.

Le attività di messa in sicurezza sono consistite nell'aggottamento del liquido rinvenuto che è stato gestito in base alla normativa sui rifiuti, nell'utilizzo di appositi skimmer per il recupero del prodotto surnatante e nell'approntamento di sondaggi alcuni dei quali poi allestiti a piezometro.

Come risulta dai documenti tecnici che si producono, le attività di m.i.s.e. poste in essere tempestivamente dalla Società hanno consentito di mettere in sicurezza le aree interessate sia all'interno sia all'esterno del COVA (v., in particolare, il doc. 6 dove si dà dimostrazione – sulla base di una consistente mole di dati acquisiti – dell'efficacia della celere azione della Società nel delimitare e arginare la diffusione del potenziale inquinante; v. anche doc. 19: si tratta di un aggiornamento di precedenti relazioni che erano state trasmesse agli enti prima dell'adozione dei provvedimenti qui contestati; doc.13).

Le indagini finalizzate all'individuazione dell'origine della potenziale contaminazione da idrocarburi sono consistite nella caratterizzazione della matrice suolo e delle acque sotterranee mediante l'allestimento di appositi piezometri (v. docc. 13 e 19).

Dagli accertamenti effettuati è emerso che il serbatoio V220-TA-001 A poteva essere il probabile e principale responsabile dello sversamento e pertanto, a titolo cautelativo, è stato svuotato al fine di avviare le necessarie operazioni di bonifica propedeutiche all'installazione del doppio fondo.

Le indagini condotte con sofisticate tecnologie (v. in particolare il test “Tracer Tight”) hanno invece consentito di valutare che il serbatoio V220-TA-001 B è pienamente integro e idoneo all'utilizzo come era stato comunicato alla Regione Basilicata in data 27 febbraio 2017 (v. doc. 13, pag. 21) e ribadito nelle osservazioni del 3 marzo 2017 alla prima diffida (doc. 2, pag. 5). E, infatti, *“i risultati ottenuti, in accordo con quanto detto nella descrizione del test Tracer tight, mostrano che il sistema di campionamento è abile a rilevare la presenza di tracciante e che le sonde sono disposte in maniera efficace intorno al serbatoio. I risultati, misure con il tracciante A, consentono di escludere la presenza di perdite dal serbatoio V220-TB-001 B”* (“Relazione tecnico-scientifica sulle prove di tenuta condotte sul serbatoio

V220-TB-001B del Centro Olio Val d'Agri in Viggiano (PZ)", 21 marzo 2017, doc.20, pag.6-7). E "si sono eseguiti [anche] una serie di sondaggi nell'interno del serbatoio che **non hanno rilevato presenza di contaminanti**. Questo fa escludere con ragionevole certezza che il serbatoio possa perdere (doc. 6, pagg. 8-9).

10. Nella gestione della vicenda di cui è causa, come dimostrano le comunicazioni che si depositano, la Società Eni ha avuto un atteggiamento proattivo e collaborativo nell'interesse della opportuna risoluzione delle problematiche riscontrate.

La Società ha tenuto, infatti, informate costantemente le autorità pubbliche delle attività in corso, trasmettendo resoconti e aggiornamenti delle attività nei vari step della procedura, e ha tempestivamente risposto alle richieste istruttorie avanzate dalla Regione Basilicata fornendo relazioni tecniche esaustive (v. per una sintesi, docc. 6 e 18).

(vi) Le diffide della Regione Basilicata con cui si impone alla Società Eni di interrompere l'attività del COVA

11. Per una valutazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza eseguiti nell'area del COVA, la Regione Basilicata convocava la Società ENI ad un *incontro tecnico il 28 febbraio 2017*.

Nella nota prot. 33254/23AA del 24 febbraio 2017, con cui la Regione trasmetteva la convocazione, venivano formulate alcune richieste di integrazioni istruttorie a cui la Società, nell'ottica collaborativa che ha sempre contraddistinto il suo operato, rispondeva con nota del 27 febbraio 2017 prot. n. 617 (doc. 13).

12. Nel corso dell'incontro presso gli uffici della Regione Basilicata, la Società precisava che:

a) dai diversi sondaggi eseguiti, la trincea drenante, successivamente sostituita da un pozzo di emungimento, ha permesso l'intercettazione del flusso di idrocarburi rinvenuto, inibendo l'ulteriore espansione a valle della potenziale contaminazione (v. docc. 2, 4, 12, 13);

b) la causa probabile di tale versamento potrebbe essere collegata con la presenza di una perdita dal fondo del serbatoio V220-TB-001 A (v. doc. 13); si tratta comunque di versamento di modesta entità e presumibilmente corrispondente ad una variazione di livello inferiore al campo di precisione degli strumenti di controllo;

c) i numerosi sondaggi effettuati hanno permesso di circoscrivere la zona coinvolta nella migrazione degli inquinanti escludendone la propagazione;

d) risultano integralmente rispettate le prescrizioni dell'A.I.A., che ha approvato l'assetto impiantistico attualmente in esercizio, e anche quelle del CTR che si è limitato ad indicare l'opportunità, in sede di manutenzione straordinaria quinquennale (e quindi entro il 2018), di

predisporre un piano per l'installazione di ulteriori guarentigie per la tenuta dei serbatoi (attività in corso e la cui conclusione è prevista già per l'anno in corso).

13. In modo del tutto inatteso e non giustificato dalle risultanze delle attività istruttorie svolte dalla Società, il giorno stesso dell'incontro presso i suoi uffici, la Regione Basilicata, con provvedimento prot. n. 34929/23AB, del 28 febbraio 2017 (doc.1), diffidava formalmente l'odierna ricorrente a procedere immediatamente alla realizzazione degli interventi atti a garantire la tenuta dei serbatoi di stoccaggio olio, quale condizione imprescindibile per la prosecuzione dell'esercizio COVA.

Nell'atto di diffida si precisava espressamente che *"Atteso che secondo l'autorizzazione integrata ambientale vigente:*

- "lo stoccaggio avviene in quattro serbatoi (V220-TB-001 A/B/C/D) progettati in accordo con le norme API (American Petroleum Institute), a tetto galleggiante, e lamiera di acciaio, ciascuno contenuto in un bacino avente capacità pari a quella del serbatoio";

- "il punto 11.3.51 lettera a) che i serbatoi a tetto galleggiante devono essere dotati di sistema di tenuta di elevata efficienza realizzati secondo la migliore tecnologia disponibile"

Si ritiene che risulti violato l'art. 29 decies lettera a) del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. poiché non sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale vigente.

Nell'atto di diffida, la Regione imponeva, inoltre, alla Società ricorrente di trasmettere, nel termine di sette giorni dalla ricezione della diffida, un cronoprogramma dei lavori di intervento sui fondi dei serbatoi; elementi istruttori relativi alla indagine eseguite per l'identificazione delle fonti di contaminazione; i dati dei controlli eseguiti sulle aree destinate allo stoccaggio per il contenimento delle materie prime.

14. Eni ha dato immediata risposta a quanto richiesto dalla Regione, trasmettendo la nota prot. n. 693 del 3 marzo 2017 (doc.2). Con tale nota, la Società ha fornito all'Amministrazione tutti i necessari chiarimenti tecnici sullo stato della contaminazione e sull'ottemperanza alle prescrizioni dell'A.I.A.

In particolare, la Società ha ribadito il pieno rispetto delle condizioni dell'A.I.A. oggetto delle contestazioni formulate dalla Regione nella propria diffida dal momento che:

a) le modalità costruttive dei serbatoi rispettano pienamente le normative tecniche di riferimento e le migliori tecnologie disponibili come attestato nel rapporto istruttorio dalla stessa A.I.A. (doc. 8, p. 15). Ogni serbatoio si trova all'interno di un bacino di contenimento impermeabilizzato (circostanza mai contestata da parte dell'Amministrazione);

b) la prescrizione 11.3.51 lettera a) si riferisce ai sistemi che devono essere attuati per

impedire il rilascio di emissioni in atmosfera connesse allo stoccaggio di idrocarburi richiedendo che il tetto galleggiante sia dotato di "sistemi di tenuta ad elevata efficacia" che sono presenti in ciascuno dei quattro serbatoi del COVA (che sono infatti dotati di apposito sistema di doppia tenuta (primaria e secondaria) realizzati con elementi flessibili che aderiscono al mantello;

- c) il pieno rispetto di quanto indicato nel **parere istruttorio del CTR del 9 maggio 2013**.

La Società, infatti, sta procedendo alla realizzazione degli interventi atti a garantire la tutela dei serbatoi di stoccaggio consistenti nella realizzazione di un sistema di tenuta a doppio fondo (il serbatoio C ne è già dotato dal 2013), sono in corso i lavori per i serbatoi A, B, e D, di cui si prevede il completamento entro il 2017.

15. Senza indicare concreti elementi atti a giustificare esigenze di precauzione e senza motivare sulla non accoglibilità delle esaustive informazioni fornite dalla Società, la Regione Basilicata adottava una **nuova diffida** prot. n. 0044585/23AB in data 14 marzo 2017 (doc.3).

Con tale provvedimento la Regione diffidava ENI:

- a **non esercire i serbatoi privi di doppio fondo (V220-TB-001 A, B e D)**, imponendo così di fatto l'**utilizzo del solo serbatoio V220-TB-001 C**;

- a svuotare i serbatoi **A, B e D** nei tempi tecnici necessari, sottoponendoli a bonifica, in attesa dell'allestimento dei cantieri per la realizzazione degli interventi.

La Regione assegnava un **termine di 10 giorni** sia per l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori sui serbatoi, sia per l'invio di una relazione sulle modalità operative di gestione del flusso di olio verso la raffineria di Taranto.

(vii) **L'effetto delle diffide e l'interruzione delle attività del COVA: la presentazione di istanza in autotutela da parte di ENI e l'immotivata conferma delle diffide da parte della Regione Basilicata**

16. Nella sostanza, la **diffida del 14 marzo 2017** oggetto del presente gravame, si risolve nell'ordine da parte della Regione Basilicata di **interrompere ogni attività del COVA**.

Come noto all'Amministrazione, infatti, stante l'assetto impiantistico attuale dello stabilimento di Viggiano, **non è in alcun modo possibile esercitare il COVA con un solo serbatoio**, perché ciò significherebbe il **venir meno delle condizioni di sicurezza e funzionalità** per una corretta gestione delle operazioni che vi si svolgono (v. docc. 4, 12, 20).

La continuità produttiva è condizione per il mantenimento dei livelli occupazionali e il finanziamento di attività sociali di pubblica utilità per la collettività stanziata sul territorio.

17. Considerato l'immediato effetto paralizzante sull'intera attività del COVA, che determina la diffida del 14 marzo 2017, la Società è stata costretta a intraprendere immediatamente le iniziative opportune al fine di garantire la tutela del prioritario interesse pubblico alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di Viaggiano.

18. In via stragiudiziale, la Società ha pertanto chiesto alla Regione Basilicata, con istanza del 17 marzo 2017 (doc.4), di revocare in autotutela il provvedimento con cui è stata diffidata dall'utilizzo dei serbatoi di stoccaggio non muniti di doppio fondo, rappresentando ancora una volta all'Amministrazione che l'esecuzione di tale diffida determina una irragionevole lesione di interessi privati e pubblici (conseguente all'interruzione dell'attività del COVA) perché viene imposta in assenza della prova sia dei presupposti per la contestazione di inosservanze del quadro prescrittivo delle attività del COVA imposte in sede di A.I.A., sia della sussistenza di concreti pericoli per l'ambiente che le misure di misure adottate dalla Società non sono in grado di delimitare.

In questa prospettiva, la Società ha domandato in subordine la sospensione degli effetti della diffida per consentire la prosecuzione dell'attività utilizzando anche il serbatoio V220-TB-001 B la cui tenuta è stata confermata da tutti i test eseguiti nel periodo 17-23 febbraio 2017 con la tecnologia "Tracer tight" (che consiste nell'utilizzo di un tracciante inerte che viene rilevato da sonde poste sotto il fondo del serbatoio per accertarne una eventuale perdita), in attesa del completamento degli interventi di manutenzione sull'altro serbatoio V220-TB-001 D che si concluderanno nel luglio 2017, come da concordato cronoprogramma.

All'istanza di autotutela avanzata dalla Società la Regione Basilicata ha dato riscontro, con nota prot. n. 49706/23AB del 22 marzo 2017 (doc.5), confermando quanto disposto con le precedenti diffide ma ancora una volta con la pretermissione di ogni adeguata motivazione e istruttoria in ordine alle osservazioni tecniche dell'odierna ricorrente. In particolare, la Regione si è limitata a ritenere – senza darne la minima prova – che: *"in ordine al serbatoio V220-TB-001 B le criticità siano tali da ingenerare incertezze in merito all'integrità del serbatoio in questione"*.

Si tratta, come sarà illustrato, di una considerazione priva di fondamento istruttorio che dimostra ancora una volta che l'interruzione dell'operatività dello Stabilimento viene disposta in totale assenza di qualsiasi prova del danno all'ambiente che la prosecuzione dell'attività potrebbe arrecare.

(viii) Le ragioni dell'impugnativa

19. La diffida 14 marzo 2017 impone termini di adempimento estremamente ristretti, tali da assumere natura immediata. Tale portata è stata confermata dall'esito dell'istanza presentata il 17 marzo 2017 per sollecitare l'esercizio dei poteri di autotutela. La nota 22 marzo 2017 con cui la

Regione ha rigettato tale richiesta costringe la ricorrente ad adire questo Ecc.mo Tribunale perché accerti l'illegittimità degli atti impugnati previa la concessione di misure cautelari, anche monocratiche.

La certa irreversibilità delle conseguenze a cui la permanenza dell'efficacia delle diffide qui contestate espone la Società, che è stata confermata dalla Regione in risposta all'istanza di autotutela, non consente neanche di attendere l'iter normale del procedimento cautelare.

Infatti, alla data della deliberazione dell'istanza alla prima camera di consiglio utile si saranno già verificati quei pregiudizi per la piena operatività del COVA che solo una pronuncia monocratica di sospensione dei provvedimenti impugnati può invece evitare.

Di contro, la sospensione fino alla deliberazione collegiale non può arrecare una lesione alla tutela dell'interesse pubblico visto che gli accertamenti effettuati e il continuo monitoraggio messo in atto attestano l'assenza di qualsiasi rischio per l'ambiente (v. *"Relazione tecnica in risposta alla diffida regionale 14.3.2017"* del 22 marzo 2017, doc.17; v. *"Relazione tecnico scientifica sulle prove di tenuta"*, del 21 marzo 2017, doc.20; v. relazione su *"Messa in sicurezza di emergenza evento DIME aggiornamento al 15 marzo"*, 15 marzo 2017, doc.19; relazione *"Attività sui serbatoi V220-TB-001-A/B/D in concomitanza della mise"*, del 9 marzo 2017, v. doc.12).

20. Sulla base di quanto sopra, la Società pur confermando la volontà di collaborare in modo proattivo con l'Amministrazione al fine di risolvere le criticità di cui agli sversamenti verificatisi nel febbraio scorso, impugna i provvedimenti in epigrafe perché imponendo in modo del tutto illegittimo l'interruzione delle attività del COVA (e ciò nonostante le approfondite indagini effettuate dalla Società che attestano invece l'assenza dei presupposti per le diffide), risultano gravemente lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente e meritano di essere annullati, previa concessione di misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

MOTIVI:

In via preliminare e assorbente: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29 decies d.lgs. n. 152 del 2006. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo dell'assoluta mancanza di attività istruttoria da parte degli organi istituzionalmente competenti. Violazione del principio del contraddittorio procedimentale. Manifesta ingiustizia.

A) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29-decies, e in particolare del comma 9, lett. a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per carenza assoluta dei presupposti richiesti per l'emanazione di una diffida. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto del presupposto, illogicità e irragionevolezza. Manifesta ingiustizia.

B) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29-decies, e in particolare del comma 9, lett.

a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto del presupposto, illogicità e irragionevolezza. Manifesta ingiustizia.

C) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29-*decies*, e in particolare del comma 9, lett. a), b) c) e d), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, 6, 9, 10 e 10bis della l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto del presupposto, illogicità e irragionevolezza. Manifesta ingiustizia.

D) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29-*decies*, e in particolare del comma 9, lett. a), b) e d), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, 7, 9, 10, 10bis della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi Eccesso di potere per sviamento, carenza assoluta di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto del presupposto, illogicità e irragionevolezza. Manifesta ingiustizia.

E) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3ter, 29-*decies*, e in particolare del comma 9, lett. a), b) e d), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e/o falsa applicazione del principio di precauzione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 41 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 cost. Violazione e/o falsa applicazione del principio di proporzionalità e gradualità. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria sul presupposto. Manifesta ingiustizia.

*

**In via preliminare e assorbente
illegittimità per assoluto difetto di motivazione e istruttoria**

Come sarà illustrato nei presenti motivi (v. in particolare sub D), i provvedimenti qui contestati devono ritenersi illegittimi perché adottati in assoluta violazione delle norme che disciplinano il procedimento previsto dal legislatore per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni dell'A.I.A. e l'esercizio del relativo potere sanzionatorio.

Infatti, entrambe le diffide sono state emanate:

- (i) in assoluta assenza di qualsiasi adeguata istruttoria da parte dell'ARPAB, in violazione dei principi sul procedimento stabiliti dall'art. 29 *decies*, co. 3, del d.lgs. n. 152 del 2006;
- (ii) senza che sia stato prima attivato il corretto contraddittorio procedimentale con il gestore, in violazione dei principi sul procedimento stabiliti dall'art. 29 *decies*, co. 6, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Il mancato rispetto delle dovute garanzie procedurali sopra indicate ha determinato l'assoluta incompletezza dell'attività istruttoria che si è tradotta in una motivazione incompleta e inidonea.

L'Amministrazione infatti ha completamente pretermesso la considerazione degli

approfonditi apporti collaborativi sul piano tecnico trasmessi dalla Società. Gli elementi forniti erano invece tutti indispensabili per poter effettuare una valutazione ragionevole, che non imponesse obblighi eccessivamente gravosi e non proporzionati alle esigenze di tutela della salute e dell'ambiente.

L'Amministrazione non è stata in grado di provare né la sussistenza di violazioni dell'A.I.A., né la presenza di una situazione di significativa emergenza ambientale o sanitaria tale da giustificare l'interruzione dell'attività del COVA.

Di qui l'illegittimità delle diffide impugnate sotto l'assorbente profilo del mancato svolgimento di idonea istruttoria e dunque del non corretto utilizzo del potere di diffida.

*

(Sub A)

La Regione non ha dato idonea dimostrazione della sussistenza di alcuna violazione o inosservanza delle prescrizioni dettate in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (assoluta carenza del presupposto).

La società ha invece dimostrato:

a.1) il pieno rispetto delle norme API, sia per gli aspetti costruttivi che per la manutenzione.

a.2) il pieno rispetto del punto 11.3.51, lett. a) dell'A.I.A. (riportata a pag. 95 del rapporto istruttorio - allegato 3 al decreto aia, doc. 8).

a.3) il pieno rispetto delle indicazioni del parere istruttorio del CTR del 9 maggio 2013 (prescrizione n. 4)

21. Le diffide della Regione Basilicata qui impugnate sono illegittime perché si fondano sull'erroneo, e non dimostrato, presupposto che sia possibile contestare alla Società ricorrente una violazione o inosservanza delle prescrizioni dettate in sede di rilascio dell'A.I.A.

La Regione fonda le proprie determinazioni sulla lettera a) dell'art. 29-decies, comma 9, d.lgs. n. 152/2006 che consente l'utilizzo dello strumento della diffida esclusivamente *"in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie"*.

In particolare, nella diffida prot. n. 0034929/23AB del 28 febbraio 2017, la Regione lamenta la violazione:

– delle norme API sulla costruzione dei quattro serbatoi (richiamate nel Rapporto istruttorio – Allegato 3 al decreto AIA, v. doc.8, pag. 15), sostenendo che ognuno di essi fosse privo di tetto galleggiante, di lamiera d'acciaio e di un bacino avente capacità pari a quella del serbatoio;

– del punto 11.3.51, lett. a) dell'A.I.A. (del Rapporto istruttorio - Allegato 3 al decreto AIA, v. doc. 8, pag. 95) secondo cui *«per lo stoccaggio degli idrocarburi estratti dal giacimento e dei prodotti ausiliari aventi tensione di vapore superiore a 13 mbar alla temperatura di 20 °C devono essere usati i seguenti sistemi: a) i serbatoi a tetto galleggiante devono essere dotati di sistemi di tenuta di elevata efficienza realizzati secondo la migliore tecnologia possibile».*

22. Quanto afferma la Regione Basilicata è **palesamente infondato**.

Come risulta in modo chiaro da quanto precisato e dimostrato sul piano tecnico da ENI nella comunicazione prot. n. 693 del 3 marzo 2017 (doc. 2), infatti, la ricorrente ha indicato tutti gli elementi che dimostrano:

a.1) in primo luogo, il pieno rispetto delle norme API, sia per gli aspetti costruttivi che per la manutenzione.

(i) Per quanto riguarda gli aspetti costruttivi, la Società ha rilevato come la stessa Regione Basilicata nel Rapporto istruttorio - Allegato 3 al provvedimento di A.I.A. (v. doc. 8, pag. 15) abbia accertato e riconosciuto che *«lo stoccaggio avviene in 4 serbatoi (V220-TB-001 A/B/C/D) progettati in accordo con le norme API (American Petroleum Institute)»*. Inoltre, la Società ha confermato che *“i quattro serbatoi di stoccaggio olio, indentificati con le sigle V220-TB-001 A/B/C/D, sono stati realizzati in lamiera di acciaio, dotati di tetto a doppio pontone di tipo “galleggiante”, ossia di idonea copertura atta a seguire dinamicamente le fluttuazioni dei livelli di olio stoccato, che ciascuno di essi è contenuto in un bacino di cemento armato impermeabile di capacità all'incirca pari a quella del serbatoio stesso, così come riportato anche a pag. 15 di 134, nel Rapporto Istruttorio in allegato 3 al medesimo provvedimento”* (v. pag. 2 del doc.2; v. anche in allegato al doc. 2 la relazione “*Riepilogo Attività ispettive di manutenzione serbatoi di stoccaggio olio V220-TB-001-A/B/C/D*”, a pag. 4 e 5 dove vengono illustrati i dati tecnici relativi alla componentistica dei serbatoi, e la relazione allegata al doc.12);

(ii) Per quanto riguarda gli aspetti manutentivi, nella nota tecnica allegata alla comunicazione (“*Riepilogo Attività Ispettive e di Manutenzione Serbatoi di Stoccaggio Olio V220-TB-001 A/B/C/D*”, allegato alla nota del 3 marzo 2017, doc. 2; doc. 12, la relazione tecnica del 14 marzo 2017 doc.17, e la nota del 27 febbraio 2017, doc. 13) la Società ha precisato che:

a) lo standard di riferimento attualmente in vigore per le attività ispettive è “*«API 653 2014 tank, inspection, repair, alteration and reconstruction» che fornisce i requisiti minimi per garantire l'integrità dei serbatoi di stoccaggio. Nello specifico si rivolge alle ispezioni, alle riparazioni e alle modifiche relative a tutti i componenti degli stessi come ad esempio: basamento, fondo, mantello, tetto, bocchelli, accessori ausiliari e strutture comunque connesse ai serbatoi*” (v. relazione “*Riepilogo attività ispettive e di manutenzione serbatoi di stoccaggio olio V220-TB-001 A/B/C/D*, allegata al doc.2, pag. 6);

b) “nel corso degli ultimi anni, sono stati eseguiti alcuni interventi manutentivi e ulteriori attività ispettive in aggiunta a quanto richiesto dallo standard API 653” e in particolare “nel mese di febbraio 2017, per accertare l'integrità del fondo dei serbatoi è stato eseguito il “tracer tight test” che consiste nel rilevare l'eventuale presenza di tracciante all'esterno del serbatoio” (v. relazione “*Riepilogo attività ispettive e di manutenzione serbatoi di stoccaggio olio V220-TB-001 A/B/C/D*”, allegata al doc.2, pag.8);

c) lo storico dei controlli effettuati sui serbatoi dimostra il rispetto dello standard internazionale API653, delle ulteriori attività ispettive e manutentive effettuate (v. relazione “*Riepilogo attività ispettive*”, allegata al doc.2, pag. 9, in cui sono riportati analiticamente i dati relativi alle singole componenti impiantistiche oggetto di attività ispettiva e manutentiva per ciascun serbatoio con l'indicazione dell'esito di conformità ai requisiti di sicurezza; nel doc. 17 sono riportate analiticamente le *evidenze tecniche del corretto svolgimento delle attività manutentive e di ripristino eseguite sui componenti dei serbatoi il cui stato è considerato erroneamente presupposto della diffida*.

a.2) in secondo luogo, il pieno rispetto del punto 11.3.51, lett. a) dell'A.I.A. (riportata a pag. 95 del Rapporto istruttorio - Allegato 3 al decreto A.I.A., doc. 5)

Sul punto ENI ha potuto sottolineare che “la prescrizione 11.3.51 [lettera a] sopra richiamata si riferisce infatti a sistemi che devono essere attuati per impedire il rilascio di emissioni in atmosfera connesse agli item di stoccaggio degli idrocarburi estratti dal giacimento. Nello specifico, la lettera a della stessa impone che i serbatoi a tetto galleggiante siano dotati “di sistemi di tenuta ad elevata efficienza”. Più precisamente, è stato anche confermato che “il tetto galleggiante di ciascuno dei quattro serbatoi V220-TB-001 A/B/C/D è, di fatto, dotato di apposito sistema a doppia tenuta (prima e secondaria) realizzata con elementi flessibili che aderiscono al mantello” (v. doc. 2, pag. 3; v. doc.12).

In ogni caso, la Società ha potuto evidenziare che le specifiche tecniche adottate in fase di installazione dei serbatoi sono “propedeutiche a minimizzare le emissioni in atmosfera e nulla hanno a che vedere con le questioni inerenti le varie comunicazioni effettuate dalla scrivente Società nell'ambito dei procedimenti attivati ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006” in quanto “la prescrizione 11.3.51 lettera a, riportata a pagina 95 di 134 del rapporto istruttorio in allegato 3 alla D.G.R. 627/2011, è stata impartita nell'ambito delle “prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera” ed in particolare delle “emissioni da stoccaggio idrocarburi” e non per motivi differenti”.

a.3) in terzo luogo, il pieno rispetto delle indicazioni del parere istruttorio del CTR del 9 maggio 2013

Nella stessa nota prot. n. 693 del 3 marzo 2017 (doc.2), la Società ha inoltre confermato che sono in corso di esecuzione ed ottemperanza gli adempimenti di cui alla prescrizione n. 4

impartita dal CTR con il parere istruttorio del 9 maggio 2013, secondo la tempistica concordata con gli enti di controllo (doc. 9).

E infatti la Società ha ribadito alla Regione Basilicata la volontà di procedere *“alla realizzazione degli interventi atti a garantire la tenuta dei serbatoi di stoccaggio olio consistenti nella realizzazione di un sistema di tenuta a doppio fondo (il serbatoio C è già dotato di tale sistema dal 2013) per i serbatoi A, B e D”*.

In senso analogo è anche la comunicazione trasmessa lo stesso giorno al Noe di Potenza (v. nota prot. 685 del 3 marzo 2017, pag. 2 allegata al doc.2) in cui ENI ha rappresentato che *“in ottemperanza alla suddetta indicazione [ha trasmesso] un programma di realizzazione dei doppi fondi a partire dal 2013, con termine entro il 2017, indipendentemente dagli esiti delle verifiche di ispezione interna ai serbatoi e al netto delle contingency legati ai tempi necessari per adeguare i relativi contratti all'entità dei lavori”*.

In proposito, occorre, infine, ricordare che la Società ha trasmesso regolarmente report sullo stato di ottemperanza delle prescrizioni in esame, da ultimo con nota prot. 1760 del 26 luglio 2016 a cui gli organi competenti non hanno mosso rilievi (v. doc.11).

*

(Sub B)

La Regione non motiva in alcun modo le diffide, né tiene conto dei dati forniti dalla ricorrente da cui risulta chiaramente che:

b.1) le attività di manutenzione dei serbatoi sono state pienamente regolari ed efficaci nel garantire la sicurezza;

b.2) i serbatoi attualmente in esercizio risultano pienamente conformi alle esigenze di sicurezza perché dotati di doppio fondo (V220-TB-001 C) ovvero verificati sul piano scientifico in ordine alla piena tenuta e sicurezza (V220-TB 001 B);

b.3) i serbatoi che hanno manifestato rischi di sicurezza (V220-TB-001 A e V220-TB-001 D) sono stati messi fuori esercizio (il serbatoio A, che risulterebbe la causa dello sversamento riscontrato nel corso del mese di febbraio, è stato isolato e svuotato entro il 21 febbraio 2017, mentre il serbatoio D è fuori servizio dal 30 novembre 2016);

b.4) non sussistono prove, né la Regione ha svolto autonoma istruttoria sul punto, della possibilità che si verifichino conseguenze negative per l'ambiente.

23. Nel provvedimento prot. n. 0044585/23AB del 14 marzo 2017, la Regione Basilicata ha diffidato la Società ricorrente dall'esercire i serbatoi ancora privi di doppi fondi, disponendo di utilizzare esclusivamente il serbatoio V220-TB-001 C che attualmente risulta l'unico dotato di doppi fondi.

Con riferimento ai serbatoi V220-TB-001 A/B/D, la Regione ha imposto il loro

svuotamento nei tempi tecnici strettamente necessari e la sottoposizione a bonifica in attesa dell'allestimento dei cantieri per la realizzazione dei doppi fondi.

La motivazione adottata dalla Regione a base del provvedimento fa riferimento alla documentazione presentata dalla Società ricorrente e relativa agli interventi di manutenzione e ripristino che la Società ha realizzato dal 2009 al 2014 e in via precauzionale al fine di contenere la contaminazione e scongiurare ulteriori pericoli per l'ambiente.

La motivazione su cui si basa la diffida della Regione è errata e comunque incompleta.

b.1) le attività di manutenzione dei serbatoi sono state pienamente regolari ed efficaci nel garantire la sicurezza.

24. Come risulta dalla documentazione inoltrata alla Regione dalla Società, gli interventi di manutenzione sui serbatoi e il continuo monitoraggio hanno permesso il contenimento di possibili sversamenti e l'assenza di un qualunque danno permanente all'ambiente.

In proposito, basta osservare che:

- nel pieno rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A., la Società effettua attività di monitoraggio e controllo dello stato dei serbatoi verificando costantemente i livelli degli stoccaggi di idrocarburi nel COVA, accertando in particolare che durante i periodi di calma dei serbatoi di stoccaggio non vi siano riduzioni apprezzabili di livello negli stessi. In parallelo, la Società conduce ispezioni visive dei tombini dei sistemi di drenaggio aperto e delle fognature oleose/semi oleose alla ricerca di eventuali flussi anomali (doc.14);

- dal 2009 al 2014 sono stati eseguiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari dovuti alla fisiologica usura dei materiali, risolvendo tutte le criticità segnalate, nel rispetto del quadro autorizzatorio vigente, senza che siano mai stati provocati danni all'ambiente (circostanza di cui dà atto anche la Regione che espressamente non ne ha rilevato la ricorrenza);

- in relazione alle attività di manutenzione a cui fa riferimento la Regione nella diffida la Società ha dunque correttamente osservato (nella istanza di autotutela del 17 marzo 2017, doc.4) che *"il V's riferimento agli esiti dei controlli manutentivi effettuati dal 2009 al 2014, quali l'usura dei giunti della pavimentazione del bacino di contenimento e lo stato di corrosione del trincarino del fondo e dei pozzetti di drenaggio del V220-TB-001A, il degrado del 50% del rivestimento interno del fondo del serbatoio V220-TB-001B, la riduzione dello spessore del trincarino di tale ultimo serbatoio, ed infine il danneggiamento per il 70% della sua superficie del rivestimento del serbatoio V220-TB-001D, oggetto peraltro di interventi manutentivi già svolti"* e comunque risulta *"inconferente in quanto i serbatoi V220-TB-001A e V220-TB-001D sono ad oggi fuori servizio e svuotati"*;

La correttezza ed efficacia degli interventi di manutenzione è dimostrata analiticamente per ciascun intervento nella relazione tecnica *"In risposta alla diffida*

regionale 14.3.2017 del 22 marzo 2017 (doc. 17).

Dai dati riportati in tale documento risulta con evidenza il difetto di istruttoria lamentato dal momento che gli interventi hanno garantito la piena sicurezza nell'utilizzo dei serbatoi e dunque non possono rappresentare un valido presupposto per diffidare la Società dalla prosecuzione dell'attività.

b.2) i serbatoi attualmente in esercizio risultano pienamente conformi alle esigenze di sicurezza perché dotati di doppio fondo (V220-TB-001 C) ovvero verificati sul piano scientifico in ordine alla piena tenuta e sicurezza (V220-TB 001 B)

25. I due serbatoi attualmente in uso, ovvero il serbatoio V220-TB-001 B e quello V220-TB-001C rispettano, tutti i requisiti di cautela per un utilizzo in piena sicurezza, come attestano gli approfonditi accertamenti effettuati dai tecnici della Società che sono stati regolarmente trasmessi agli enti di controllo e alla Regione Basilicata.

Infatti:

- il serbatoio V220-TB-001 B è stato sottoposto nelle scorse settimane ad **approfondite indagini** con sofisticati sistemi di verifica di sicura affidabilità che ne hanno confermato la **piena tenuta** escludendo la presenza di perdite (*"i risultati ottenuti nelle prove di tenuta effettuate con la tecnica Tracer tight, hanno mostrato l'efficacia di tale tecnica e l'assenza di perdite dal fondo del serbatoio V220-TB-001 B"*; in questi termini, *"Relazione tecnico-scientifica sulle prove di tenuta condotte sul serbatoio V220-TB-001B del Centro Olio Val d'Agri in Viggiano (PZ)"*, del 21 marzo 2017, doc.20; v. anche docc. 12 e 17). Inoltre, *"si sono eseguiti una serie di sondaggi nell'interno del serbatoio che non hanno rilevato presenza di contaminanti. Questo fa escludere con ragionevole certezza che il serbatoio possa perdere"* (doc. 6, pagg. 8-9).
- il serbatoio V220-TB-001 C risulta dotato di doppio fondo e non ha mai presentato criticità (v. doc. 4).

b.3) i serbatoi che hanno manifestato rischi di sicurezza (V220-TB-001 A e V220-TB-001 D) sono stati messi fuori esercizio (il serbatoio A, che risulterebbe la causa dello sversamento riscontrato nel corso del mese di febbraio, è stato isolato e svuotato entro il 21 febbraio 2017, mentre il serbatoio D è fuori servizio dal 30 novembre 2016)

26. Gli altri due serbatoi, V220-TB-001 A e V220-TB-001 D, sono in condizioni di sicurezza e comunque oggetto di attività di manutenzione in corso di esecuzione:

- il V220-TB-001 A è stato messo fuori esercizio e isolato e il relativo svuotamento è stato completato in data 21 febbraio 2017. La Società sta procedendo a verifiche tecniche e sono in esecuzione le operazioni propedeutiche all'installazione del doppio fondo, che saranno completate

entro agosto 2017 (v. doc. 10);

- il V220-TB-001 D è stato messo fuori esercizio il 30 novembre 2016 e viene sottoposto a controlli per delineare un quadro completo dello stato del serbatoio in modo da finalizzare la migliore strategia di intervento. Le operazioni in corso prevedono l'installazione di un doppio fondo che sarà completata entro il giugno 2017 (v. doc. 10).

b.4) non sussistono prove, né la Regione ha svolto autonoma istruttoria sul punto, della possibilità che si verifichino conseguenze negative per l'ambiente

27. Del tutto priva di ogni elemento di prova infine resta l'affermazione circa la sussistenza di eventuali pericoli per l'ambiente.

Nulla deduce l'Amministrazione infatti in ordine alle circostanze che giustificerebbero l'applicazione di cautele aggiuntive a quelle già esistenti presso il COVA.

L'assoluta incongruità dell'istruttoria emerge con tutta evidenza dal contenuto delle relazioni tecniche che si producono da cui risulta confermata la piena sicurezza operativa dei serbatoi in esercizio e l'efficacia delle misure di m.i.s.e. adottate in relazione agli eventi registrati (v. docc. 2, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 17 e 20).

In particolare, la relazione tecnica del 22 marzo 2017 "Concessione di coltivazione di idrocarburi "Val d'Agri". Messa in sicurezza d'emergenza Centro olio "Val d'Agri" COVA - nota tecnica descrittiva" (doc. 6, pag. 4-6) conferma l'efficacia delle azioni intraprese da parte della Società:

- (i) sia all'interno del COVA "la miscela idrocarburica non appena identificata, è stata intercettata da Eni e nel giro di pochi giorni il COVA è stato messo completamente in sicurezza rispetto a possibili ulteriori fuoriuscite dal perimetro dell'impianto stesso";
- (ii) sia all'esterno del COVA: "con uguale celerità Eni è stata in grado di delimitare e di arginare la diffusione dell'inquinante all'interno e all'esterno anche attraverso la realizzazione di sondaggi [...], procedendo ad effettuare aggettamenti ed emungimenti ove necessario".

Si tratta di dati solidi perché acquisiti all'esito di una approfondita attività istruttoria: "A supportare queste affermazioni il grande numero di sondaggi realizzati, la stragrande maggioranza dei quali hanno confermato l'assenza di idrocarburi, e la qualità rilevata delle acque campionate al di fuori delle zone di attenzione fino alla diga di sbarramento dell'invaso del Pertusillo".

*

(Sub C)

Le diffide non indicano e non dimostrano in alcun modo la sussistenza di un nesso eziologico tra il verificarsi di un singolo evento lesivo (il rinvenimento di idrocarburi in un pozzetto e in corrispondenza di una tubazione consortile) e la violazione delle prescrizioni dell'A.I.A. e ciò:

c.1) in assenza di qualsiasi adeguata istruttoria, in violazione dei principi sul procedimento stabiliti dall'art. 29 decies, co. 3, 6 e 9, del d.lgs. n. 152 del 2006;

c.2) senza aver attivato il corretto contraddittorio procedimentale con il gestore.

28. Le diffide impugnate sono illegittime anche sotto il profilo della mancanza di motivazione e dell'assoluta carenza di adeguata istruttoria e difetto di contraddittorio.

c.1) assenza di qualsiasi adeguata istruttoria, in violazione dei principi sul procedimento stabiliti dall'art. 29 decies, co. 3, 6 e 9, del d.lgs. n. 152 del 2006

29. Nessuno dei provvedimenti della Regione Basilicata qui impugnati è stato infatti preceduto dall'*iter* procedimentale previsto dall'art. 29-*decies*, commi 3, 6 e 9 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 venendo quindi adottato in assenza della necessaria istruttoria dell'ARPA e senza che sia stato prima attivato un doveroso contraddittorio amministrativo con la ricorrente, al fine di consentirle di esporre i dati tecnici e far valere le proprie ragioni.

In particolare, né la diffida del 28 febbraio né la successiva del 14 marzo 2017 sono state precedute dalla necessaria attività istruttoria dell'ARPA, disposto dall'art. 29-*decies*, commi 3 e 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; né sono state precedute dal contraddittorio amministrativo disposto dall'art. 29-*decies*, co. 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

La mancanza di istruttoria da parte dell'organo specificatamente deputato dalla legge a svolgerla rende l'atto del tutto sprovvisto dei presupposti di fatto necessari ad emanarlo (senza contare che manca anche un *report* istruttorio da parte della Regione Basilicata sull'accaduto).

Le determinazioni della Regione risultano anche del tutto prive di ogni adeguata motivazione in relazione alla necessità delle misure da adottare.

In altre parole, l'Amministrazione, su cui gravava l'onere probatorio, avrebbe dovuto dimostrare, ma non lo ha fatto, che:

- la presenza di idrocarburi nelle aree oggetto di indagine era il risultato di una violazione dell'A.I.A. da parte della ricorrente;
- le misure di MISE poste in essere dalla ricorrente sono in grado di determinare un aggravamento del rischio per l'ambiente e/o della contaminazione delle matrici ambientali;
- le misure di MISE poste in essere dalla ricorrente non sono idonee a raggiungere gli obiettivi di tutela alle quali sono state preposte.

30. Ciò sarebbe stato tanto più necessario alla luce dei documenti tecnici trasmessi da ENI alla Regione Basilicata e a tutte la Autorità competenti da cui risultava chiaramente dimostrato il contrario, ovvero che:

– l'evento potenzialmente lesivo (il rinvenimento di idrocarburi) **non era** (e continua a non essere) attribuibile ad una violazione delle norme della propria A.I.A.;

– comunque, che le misure adottate erano (e sono) assolutamente in grado di **contenere e ridimensionare l'evento potenzialmente lesivo** (il rinvenimento di idrocarburi) e dunque vi è assenza di pericolo di un potenziale aggravamento delle matrici ambientali;

– **non vi è alcun rischio nell'usare il serbatoio V220TB001 B**, al momento non ancora dotato di doppio fondo, il quale rispetta le norme A.I.A., è **integro e privo di problemi tecnici** che ne possano pregiudicare il corretto esercizio in sicurezza (v. doc. 20 che attesta la piena tenuta del serbatoio, e anche gli accertamenti di cui ai docc. 2, 4, 6, 12, 17).

c.2) senza aver attivato il corretto contraddittorio procedimentale con il gestore.

31. L'Amministrazione non ha attivato il corretto contraddittorio procedimentale con ciò impedendo al gestore di formulare osservazioni e controdeduzioni che, se presentate, avrebbero potuto dimostrare l'assenza dei presupposti per l'emanazione dei procedimenti sanzionatori di cui al comma 9 del medesimo art. 29-*decies*.

Infatti, la Società ENI avrebbe potuto – come aveva già fatto nel corso delle fasi precedenti del procedimento – provare che lo stato ambientale dei luoghi interessati non presentava alcun pericolo stante la piena l'efficacia delle misure di messa in sicurezza che sono state poste in essere.

Considerata la gravità delle conseguenze del provvedimento di diffida (che si traduce nell'interruzione dell'attività del COVA), l'Amministrazione avrebbe dovuto quindi non soltanto indicare nella propria determinazione le ragioni per cui riteneva di non condividere le osservazioni tecniche della Società ma avrebbe anche dovuto attivare una nuova fase di interlocuzione mettendo la stessa Società in condizione di illustrare quegli argomenti tecnici che è stata invece costretta a dedurre con l'istanza di esercizio del potere di autotutela e in sede giurisdizionale.

*

(Sub D)

La Regione, imponendo l'obbligo di non esercire i serbatoi privi, allo stato attuale, di doppi fondi, costringe di fatto la Società a interrompere l'intera dell'attività dello Stabilimento COVA e ciò:

d.1) in assoluta assenza di violazione delle prescrizioni A.I.A.;

d.2) in assoluta assenza di esigenze di sicurezza e tutela ambientale (i serbatoi in uso garantiscono l'esercizio del cova in piena sicurezza);

d.3) in assoluta assenza di adeguata istruttoria, senza gli accertamenti e le garanzie previste per le ipotesi di cui alle lettere b e c dello stesso art. 29 decies del d.lgs. n. 152 del 2006.

32. Con i provvedimenti impugnati, la Regione Basilicata nella sostanza blocca l'intera attività del COVA utilizzando lo strumento giuridico della diffida ex art. 29-decies, co. 9, lett. a) del d.lgs. n.152 del 2006, per uno scopo diverso da quello previsto dal legislatore.

Tale norma consente, infatti, all'amministrazione, nelle ipotesi meno gravi di inosservanza dell'A.I.A., di richiedere l'applicazione di misure necessarie a garantire la conformità a condizione che abbiano effetti a carattere provvisorio.

Dal momento che rappresenta la forma più incisiva del potere dell'Amministrazione, il potere per l'ente di controllo di limitare la continuità dell'attività di un'installazione viene ammessa esclusivamente in presenza dei presupposti delineati nelle lett. b), c) e d) dell'art. 29-decies, co. 9.

In particolare, dispone alla lettera b) che *"alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno"*; alla lettera c) che *"alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente"*; alla lettera d) che *"alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione"*.

Esclusa l'ipotesi in cui difetti il titolo autorizzatorio, infatti, la sanzione della restrizione dell'esercizio dell'installazione può essere irrogata in presenza di tipizzate condizioni che non ricorrono nella fattispecie, ovvero che: (i) vi sia stata una inosservanza delle prescrizioni dell'A.I.A.; (ii) tale inosservanza sia stata reiterata nel corso del tempo; (iii) e tale reiterazione abbia determinato situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

d.1) assoluta assenza di violazione delle prescrizioni A.I.A.

Emerge con evidenza che nella fattispecie oggetto di giudizio non sussiste nessuna delle condizioni che possono in astratto giustificare nei confronti della Società l'adozione di misure che determinino l'impossibilità di proseguire l'attività autorizzata.

Come illustrato non è ravvisabile infatti alcuna inosservanza di prescrizioni da parte della Società ENI né di conseguenza si può ritenere che sia possibile contestare alcuna reiterazione.

d.2) in assoluta assenza di esigenze di sicurezza e tutela ambientale (i serbatoi in uso garantiscono l'esercizio del COVA in piena sicurezza)

Inoltre, l'esame della documentazione tecnica agli atti avrebbe sicuramente consentito alla Regione Basilicata di verificare l'assenza di conseguenze negative per l'ambiente connesse alla presenza di idrocarburi che era stata riscontrata, stante la piena efficienza delle misure di messa in sicurezza adottate con tempestività dalla ricorrente.

055 2457484 Nella sostanza dunque l'Amministrazione Regionale ha stravolto completamente il senso dell'istituto della diffida ex art. 29-decies, co. 9 lett. a) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, impiegandolo in funzione prettamente e ontologicamente punitiva, per ottenere l'adempimento di un obbligo al quale ENI si era auto-vincolata ad ottemperare entro e non prima del 31 dicembre 2017 (v. docc. 9,10,11).

Ciò rappresenta un tipico esempio di sviamento di potere inteso come esercizio illegale od ingiusto di una facoltà (in teoria) legittima (lo sviamento di potere, ricorda, infatti, la giurisprudenza, «si verifica quando vi è una divergenza dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale»; Consiglio di Stato, Sez. IV, 08 gennaio 2013, n. 32; v. anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 328, TAR Lazio, Latina, Sez. I, 7 giugno 2013, n. 524).

d.3) in assoluta assenza di adeguata istruttoria, senza gli accertamenti e le garanzie previste per le ipotesi di cui alle lettere b e c dello stesso art. 29 decies del d.lgs. n. 152 del 2006

33. In ogni caso, la diffida del 14 marzo 2017 (doc.3), così come la nota del 22 marzo 2017 (doc.5), deve ritenersi illegittima perché, senza alcuna motivazione (ovvero in assenza di un evento che imponga la chiusura o, comunque, la sospensione dell'attività dell'installazione), si pone in contraddizione, aggravando l'onere in assenza di diversi e ulteriori presupposti, con il dispositivo della diffida del 28 febbraio 2017 (doc.1), che imponeva esclusivamente la velocizzazione dei lavori di realizzazione del doppio fondo dei tre serbatoi V220-TB-001 A/B/D (lavori per la cui realizzazione la società ha tempo, in base alle prescrizioni del CTR, sino al 2018; ma si è anche impegnata ad anticipare tale realizzazione entro il 31 dicembre 2017).

*

(Sub E)

Le diffide sono state adottate sulla base di una erronea e insufficientemente motivata applicazione del principio di precauzione che ha determinato l'imposizione di un obbligo (l'interruzione dell'attività del COVA) totalmente irragionevole e non proporzionato.

34. I provvedimenti impugnati sono comunque illegittimi in quanto adottati sulla base di una erronea e irragionevole applicazione del principio di precauzione, con la conseguenza che alla Società vengono imposti obblighi irragionevoli e non proporzionali rispetto alle effettive esigenze di tutela dei beni primari in gioco.

Con le diffide vengono imposti infatti alla ricorrente limiti all'esercizio dei serbatoi in uso dello Stabilimento che provocano l'interruzione dell'attività in modo irragionevole e non proporzionale rispetto alle esigenze di tutela dell'ambiente e della sicurezza genericamente richiamati dal provvedimento impugnato – e comunque smentite sia dal rispetto delle

STE
Leg
ra,
tel 055 2054019

autorizzazioni vigenti sia dalla prova dell'assenza di rischi per la sicurezza e l'ambiente.

Un corretto esercizio del potere avrebbe invece richiesto di illustrare esaurientemente le ragioni di tale scelta, con riferimento analitico ai presupposti di cautela e alla impossibilità di adottare misure alternative meno limitanti. Il rispetto di tali principi sarebbe stato ancor più doveroso nel caso di specie dal momento che l'Amministrazione con la propria diffida – nella sostanza – impone l'interruzione stessa dell'attività del COVA.

35. A pag. 2 della diffida prot. n. 0044585/23AB del 14 marzo 2017, la Regione Basilicata motiva la decisione di bloccare l'utilizzo del serbatoio V220-TB-001B in ragione di un vago riferimento ad esigenze precauzionali (che si esplicitano soltanto con l'utilizzo della locuzione «*in via precauzionale*») che si collegherebbero «*al fine di contenere e scongiurare ulteriori pericoli per l'ambiente*» (doc. 3). Nulla viene altresì detto né in ordine all'insufficienza delle misure di tutela adottate dalla Società e prontamente portate a conoscenza degli enti competenti né in ordine all'assenza di alternative praticabili rispetto a quanto richiesto.

36. Ciò si pone in palese contrasto con l'applicazione del principio di precauzione che, in base a consolidata giurisprudenza, rifiuta un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni, non accertate scientificamente; mira a prevenire una situazione di pericolo che, comunque, deve incidere «*significativamente*» sull'ambiente e sulla salute dell'uomo; non impone per forza la scelta drastica tra l'approvazione o meno di un'opera (o comunque tra l'esercizio o meno di un'attività), ma permette anche l'adozione di una diversa misura. L'Amministrazione deve quindi svolgere un'adeguata istruttoria al fine di valutare l'idoneità, la necessità e l'adeguatezza della misura imposta.

In proposito, questo Ecc.mo TAR, con la sentenza 7 ottobre 2015, n. 609, ha ulteriormente precisato e ribadito che:

– **il principio di precauzione impone la necessità di ricercare evidenti basi scientifiche** («*anche l'art. 301 del D.Lgs. n. 152 del 2006, rubricato appunto "attuazione del principio di precauzione", precisa che quest'ultimo concerne il rischio che sia stato individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva [e che] anche la comunicazione della Commissione Europea "COM (2000)1" del 2 febbraio 2000, relativa a tale principio, al capo 5.1.1., precisa che un elemento necessario alla sua applicazione è la valutazione di dati scientifici relativi ai rischi, e che, "logicamente e cronologicamente", tale valutazione deve essere preceduta dall'identificazione degli effetti potenzialmente negativi derivanti da un fenomeno*»);

– **il principio di precauzione non impone ex se la necessità di adottare la cosiddetta "opzione zero"** («*al successivo capo 6.3. [della comunicazione della Commissione Europea "COM (2000)1" del 2 febbraio 2000], in relazione ai principi generali di applicazione della precauzione, la comunicazione enuncia i criteri della proporzionalità delle misure, della non discriminazione delle medesime, della*

loro coerenza, dell'esame dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'azione o dalla mancanza di azione e l'esame della evoluzione scientifica»).

37. Di tutte le attività istruttorie richieste da un corretta applicazione del principio di precauzione non vi è traccia alcuna nel provvedimento impugnato.

Infatti, la Regione Basilicata ha bloccato l'utilizzo del serbatoio V220-TB-001B del COVA – arrestando, di fatto, l'attività dell'intero stabilimento –:

- senza fornire alcuna evidenza scientifica dalla quale desumere la necessità di tale scelta;
- senza provare una situazione di pericolo in grado di incidere “significativamente” sull'ambiente e sulla salute dell'uomo;

- senza dimostrare che all'esito dell'indagine trifasica imposta dall'applicazione del principio di proporzionalità – così come associato al principio di precauzione – il blocco del serbatoio V220-TB-001 B rappresentava la misura più idonea, necessaria e adeguata da prendere;

- senza dimostrare gli oneri derivanti dalla mancanza di azione amministrativa.

38. Diversamente, un'approfondita istruttoria sui profili sopra richiamati sarebbe stata anche più necessaria, considerato che la Società aveva fornito, in modo esaustivo, tutte le indicazioni tecniche all'Amministrazione Regionale e a tutte le Autorità competenti idonee a dimostrare:

- il serbatoio V220-TB-001 B funzionava e è in grado di continuare a funzionare e in completa sicurezza (gli accertamenti eseguiti con il sofisticato metodo del “Tracer tight test” hanno dato come esito che il serbatoio non ha perdite) (v. doc. 20);

- che comunque, l'evento lesivo (il rilevamento della presenza di idrocarburi in un pozzetto e in corrispondenza di una tubatura) era stato individuato, circoscritto e che l'impiego dei serbatoi V220-TB-001 B e V220-TB-001 C durante le attività di MISE non comportava alcun rischio per l'ambiente (v. docc.15, 16 e 19);

- sono state adottate tutte le misure di prevenzione e attivati tutti gli opportuni monitoraggi per fare fronte ad ogni possibile esigenza di sicurezza e tutela ambientale (docc. 6, 19).

L'Amministrazione Regionale non ha nemmeno tenuto in considerazione il fatto che, proprio al fine di fornire ogni massima garanzia di sicurezza, Eni si è impegnata a predisporre idonee e specifiche misure di monitoraggio continuo al fine di tenere costantemente sotto controllo l'integrità del serbatoio V220-TB-001 B, durante tutto il periodo necessario al completamento del doppio fondo (v. doc.4), attraverso:

- la verifica di *leak detection* con *Tracer Tight* che sarà effettuata tre volte alla settimana;
- l'incremento della frequenza di ispezione degli 8 piezometri installati lungo il perimetro

del serbatoio V220-TB-001B (Piezometri S24, S24 bis, S25, S25 bis, S26S, S31 bis, S32 bis, S33). Gli 8 piezometri saranno verificati giornalmente attraverso l'analisi dei Composti Organici Volatili (COV) effettuata con foto-ionizzatore portatile (PID) e la verifica della presenza di surnatante mediante sonda ad interfaccia acqua-olio;

– il monitoraggio giornaliero dei restanti 27 piezometri installati nello Stabilimento COVA attraverso l'analisi dei Composti Organici Volatili (COV) effettuata con foto-ionizzatore portatile (PID).

39. Alla luce di ciò, l'Amministrazione Regionale avrebbe dovuto quantomeno confermare la richiesta, contenuta nella prima diffida, di eseguire il doppio fondo in tempi più ristretti rispetto a quelli del cronoprogramma assentito dal CTR, consentendo allo stesso tempo la prosecuzione dell'attività del COVA nelle more dei lavori impiantistici.

Tutto ciò anche in considerazione del fatto che – come già evidenziato in precedenza – tra la prima e la seconda diffida non si era verificato alcun ulteriore evento lesivo per l'ambiente; anzi, la ricorrente aveva comunicato di aver isolato il problema.

Appare dunque evidente la violazione del principio di gradualità dell'azione amministrativa.

Infatti, la diffida costringe la Società a dover utilizzare un solo serbatoio – con la conseguente interruzione dell'intera attività del COVA – quando avrebbe potuto, invece, limitarsi a subordinare la continuazione dell'esercizio degli altri serbatoi che, pur privi allo stato di doppio fondo, non presentano invece alcun rischio per l'ambiente come attestato dalle approfondite indagini svolte da parte della Società (v., in particolare, gli esiti delle indagini con il metodo “*Tracer tight*” riportate nel doc. 20) per lo stretto tempo necessario all'installazione del doppio fondo.

40. L'illegittimità degli atti impugnati risulta in modo ancora più evidente in ragione dell'assoluta sproporzione tra la tempistica per l'ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Basilicata e quella richiesta dal completamento degli interventi sui serbatoi che sono già in corso.

Infatti, da un lato, la variazione della gestione operativa degli impianti, necessaria per ottemperare a quanto richiesto determinerebbe modifiche e verifiche delle logiche di processo e di sicurezza degli impianti che necessariamente richiederebbero specifiche autorizzazioni da parte degli enti competenti, mentre, dall'altro lato, gli interventi di realizzazione dei doppi fondi nei serbatoi V220-TB-001 A e V220-TB-001 D sarebbero completati nel giro di pochi mesi.

La modifica impiantistica che la Regione impone renderebbe necessario verificare:

– la fattibilità associata alla realizzazione di modifiche impiantistiche necessarie per poter esercire lo stabilimento utilizzando esclusivamente il serbatoio di stoccaggio greggio V220-TB-001 C.

– l'affidabilità delle pompe asservite alla spedizione del greggio che passerebbe ad un

servizio quasi continuo.

Gli interventi di realizzazione dei doppi fondi, come evidenziano le comunicazioni della Società agli enti (da ultimo la stessa istanza in autotutela prot. n. 822 del 17 marzo 2017, v. doc.4) sul serbatoio V220-TB-001 D sono attualmente in corso nell'ambito della manutenzione (e tali operazioni saranno completate entro giugno 2017); e, sul serbatoio V220-TB-001 A, già svuotato, risultano avviate le operazioni propedeutiche all'installazione del doppio fondo (che saranno terminate entro agosto 2017).

*

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE.

PREVIA ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

41. Esistono tutti i presupposti per la concessione, da parte di questo Ecc.mo Tribunale Amministrativo regionale, della sospensione dei provvedimenti impugnati, previa adozione di misura cautelare monocratica.

42. In primo luogo, il *fumus boni iuris* emerge con chiarezza dai motivi di ricorso sopra estesi.

E infatti, i provvedimenti impugnati devono essere annullati in quanto illegittimi perchè:

(Sub A) La Regione non ha dato idonea dimostrazione della sussistenza di alcuna violazione o inosservanza delle prescrizioni dettate in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

La Società ha invece dimostrato:

a.1) il pieno rispetto delle norme API, sia per gli aspetti costruttivi che per la manutenzione.

a.2) il pieno rispetto del punto 11.3.51, lett. a) dell'A.I.A. (riportata a pag. 95 del Rapporto istruttorio - Allegato 3 al decreto AIA, doc. 8).

a.3) il pieno rispetto delle indicazioni del parere istruttorio del CTR del 9 maggio 2013 (prescrizione n. 4).

(Sub B) La Regione non motiva in alcun modo le diffide, né tiene conto dei dati forniti dalla ricorrente da cui risulta chiaramente che:

b.1) la piena regolarità ed efficacia delle attività di manutenzione dei serbatoi che ne ha consentito e consente la sicurezza.

b.2) i serbatoi attualmente in esercizio risultano pienamente conformi alle esigenze di sicurezza perché dotati di doppio fondo (V220-TB-001 C) ovvero verificati sul piano scientifico in ordine alla piena tenuta e sicurezza (V220-TB 001 B) (v. doc. 2, 4, 6, 12, 17 e in particolare il doc. 20 da cui emerge che "i risultati ottenuti nelle prove di tenuta effettuate con la tecnica Tracer tight, hanno

mostrato l'efficacia di tale tecnica e l'assenza di perdite dal fondo del serbatoio V220-TB-001 B'');

b.3) i serbatoi che hanno manifestato rischi di sicurezza (V220-TB-001 A e V220-TB-001 D) sono stati messi fuori esercizio (il serbatoio A, che risulterebbe la causa dello sversamento riscontrato nel corso del mese di febbraio, è stato isolato e svuotato entro il 21 febbraio 2017, mentre il serbatoio D è fuori servizio dal 30 novembre 2016) (v. doc. 2, 4, 6, 12, 17 e 20);

b.4) non sussistono prove, né la Regione ha svolto autonoma istruttoria sul punto, della possibilità che si verifichino conseguenze negative per l'ambiente (v. doc. 6, pagg. 3-5).

(Sub C) La diffida non indica e non dimostra in alcun modo la sussistenza di un nesso eziologico tra il verificarsi di un singolo evento lesivo (il rinvenimento di idrocarburi in un pozzetto e in corrispondenza di una tubazione consortile) e la violazione delle prescrizioni dell'A.I.A. e cioè:

c.1) in assenza di qualsiasi adeguata istruttoria, in violazione dei principi sul procedimento stabiliti dall'art. 29 *decies*, co. 3, 6 e 9, del d.lgs. n. 152 del 2006;

c.2) senza aver attivato il corretto contraddittorio procedimentale con il gestore.

(Sub D) La Regione imponendo l'obbligo di non esercire i serbatoi privi, allo stato attuale, di doppi fondi, **costringe di fatto la Società a interrompere l'intera dell'attività dello Stabilimento COVA** e cioè:

d.1) in assoluta assenza di violazione delle prescrizioni A.I.A.;

d.2) in assoluta assenza di esigenze di sicurezza e tutela ambientale (i serbatoi in uso garantiscono l'esercizio del COVA in piena sicurezza);

d.3) in assoluta assenza degli accertamenti e delle garanzie previste per le ipotesi di cui alle lettere b e c dello stesso art. 29 *decies* d.lgs. n. 152/2006.

(Sub E) La diffida è stata adottata dalla Regione Basilicata sulla base di una erronea e insufficientemente motivata applicazione del principio di precauzione che ha determinato l'imposizione di un obbligo (l'interruzione dell'attività del COVA) totalmente irragionevole e non proporzionato.

43. Sussiste anche il requisito del *periculum in mora*.

L'esecuzione dei provvedimenti impugnati crea un danno grave e irreparabile per gli interessi della Società e per l'interesse pubblico al mantenimento dell'occupazione, per quello delle stesse Pubbliche Amministrazioni in particolare sotto il profilo del mancato introito delle royalties che consente lo svolgimento di attività di pubblica utilità (doc.18).

Infatti, la chiusura del COVA attualmente comporterebbe una mancata produzione giornaliera al 100% (eni 60,77% Shell 39,23%) di circa 74.000 barili di olio e di circa 24.000 barili di gas corrispondenti a mancati ricavi al 100% di circa 110/120 Milioni di € mensili. Ciò avrebbe

come conseguenza mancate Royalties per Stato Regione e Comuni per circa 11/12 Milioni di € mensili oltre ad un effetto negativo su tutto l'indotto.

Si consideri che sono circa 1739 le persone che sono impegnate in attività DIME (di cui 1084 residenti in Basilicata) e che il numero delle aziende che svolgono attività per il DIME stesso sono circa 100 (di cui 31 con sede legale in Basilicata).

Per Eni inoltre il fermo avrebbe un impatto mensile negativo non più recuperabile sull'EBIT (Risultato operativo ante imposte) per circa 50/55 Milioni di € e sul Free Cash Flow per circa 55/60 Milioni di €.

44. Nel bilanciamento degli interessi, la sospensione degli atti impugnati non è in grado di generare alcun pregiudizio per l'ambiente e la salute: il serbatoio A è stato messo fuori servizio ed è isolato e in sicurezza, mentre il serbatoio B non presenta alcuna perdita e può pertanto essere regolarmente utilizzato.

Considerato che l'esecuzione dei provvedimenti impugnati determina effetti irreversibili per l'attività del COVA, la ricorrente chiede che l'Ill.mo Presidente di questo Ecc.mo TAR disponga, con decreto monocratico ai sensi dell'art. 56 c.p.a., la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

P.Q.M.

Si chiede che questo Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia disporre, in accoglimento del presente ricorso, l'annullamento degli atti impugnati, previa adozione delle necessarie misure cautelari monocratiche e collegiali.

Con ogni consequenziale pronuncia.

Con riserva di successive istanze e produzioni istruttorie, si depositano documenti come dal seguente elenco:

A) I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E LE OSSERVAZIONI DELLA SOCIETÀ

In assenza di idonea istruttoria e in difetto assoluto di motivazione sulla sussistenza di gravi motivi di pericolo o rischio per l'ambiente e la sicurezza, con i provvedimenti impugnati la Regione Basilicata ha ordinato di non esercire tutti e tre i serbatoi privi di doppio fondo (V220-TB-001 A-B-D), imponendo dunque alla Società l'utilizzo del solo serbatoio V220-TB-001 C. Ciò senza tener conto della conseguenza, segnalata immediatamente da Eni, che – essendo necessario, per la funzionalità e sicurezza del ciclo produttivo, l'utilizzo di almeno due serbatoio – la prescrizione dettata dalla Regione implica la necessaria interruzione dell'attività produttiva del COVA.

1. diffida prot. n. 0034929/23AB del 28 febbraio 2017, della Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale (provvedimento impugnato);
2. nota Eni prot. n. 0693 del 3 marzo 2017 avente ad oggetto "D.Lvo 152/2006 e s.m.i., art.29 decies, comma 9 lettera a). Centro Olio Val d'Agri della Società Eni S.p.A. Contestazione inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla D.G.R. n.627/2011 e ss.mm.ii.. Diffida – Riscontro alla nota

prot. n.0034929/23AB del 28.02.2017" e relativi allegati (*osservazioni alla prima diffida*);

3. diffida nota prot. n. 0044585/23AB del 14 marzo 2017, della Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale (provvedimento impugnato);
4. nota Eni prot. n. 000822 del 17 marzo 2017 avente ad oggetto "Riscontro nota prot. n.0044585/23AB del 14.03.2017 avente ad oggetto "D.Lvo 152/2006 e s.m.i, art.29-decies, comma 9 lettera a). Centro Olio Val d'Agri della Società Eni S.p.A. DIFFIDA" (istanza di autotutela);
5. nota prot. n. 0049706/23AB del 22 marzo 2017, della Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale (provvedimento impugnato);
6. Eni nota prot. n.000881 del 22 marzo 2017 trasmessa alla Regione Basilicata recante in allegato il documento tecnico "Concessione di coltivazione di idrocarburi "Val d'Agri". Messa in sicurezza d'emergenza Centro olio "Val d'Agri" COVA - nota tecnica descrittiva".

Tale relazione illustra: (i) l'efficacia delle azioni intraprese da parte di Eni rispetto al rinvenimento di idrocarburi: sia all'interno del COVA "la miscela idrocarburica non appena identificata, è stata intercettata da Eni e nel giro di pochi giorni il COVA è stato messo completamente in sicurezza rispetto a possibili ulteriori fuoriuscite dal perimetro dell'impianto stesso" sia all'esterno del COVA: "con uguale celerità Eni è stata in grado di delimitare e di arginare la diffusione dell'inquinante all'interno e all'esterno anche attraverso la realizzazione di sondaggi [...], procedendo ad effettuare aggotamenti ed emungimenti ove necessario" (pagg.4-7); (ii) la piena sicurezza del serbatoio V220-TB-001 B "si sono eseguiti [anche] una serie di sondaggi nell'interno del serbatoio che non hanno rilevato presenza di contaminanti. Questo fa escludere con ragionevole certezza che il serbatoio possa perdere" (pagg. 8-9). v. anche doc. 20

B) LE PRESCRIZIONI RILEVANTI DELL'A.I.A.

La Regione Basilicata utilizza lo strumento della diffida per interrompere l'attività del COVA, lamentando, in modo del tutto immotivato, la violazione di prescrizioni che però non attengono alla aggiunta di un doppio fondo dei serbatoi: (i) delle norme API sulla costruzione dei quattro serbatoi (richiamate nel Rapporto istruttorio – Allegato 3 al decreto AIA, v. doc.5, pag. 15), sostenendo che ognuno di essi fosse privo di tetto galleggiante, di lamiera d'acciaio e di un bacino avente capacità pari a quella del serbatoio; (ii) del punto 11.3.51, lett. a) dell'A.I.A. (del Rapporto istruttorio - Allegato 3 al decreto AIA, v. doc. 5, pag. 95) secondo cui «per lo stoccaggio degli idrocarburi estratti dal giacimento e dei prodotti ausiliari aventi tensione di vapore superiore a 13 mbar alla temperatura di 20 °C devono essere usati i seguenti sistemi: a) i serbatoi a tetto galleggiante devono essere dotati di sistemi di tenuta di elevata efficienza realizzati secondo la migliore tecnologia possibile», prescrizione che attiene alle emissioni in atmosfera e comunque risulta perfettamente rispettata nell'assetto attuale dei serbatoi.

7. Deliberazione Giunta Regionale, n.627 del 4 maggio 2011 della Regione Basilicata, avente ad oggetto "L.R. n.47/1998 – Art.18; D.Lvo n.152/2006 (e s.m.i.) – Art.10. Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale ed aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui alla D.G.R. n.313/2011, relativamente al "Progetto di ammodernamento e miglioramento performance produttive del Centro Olio Val d'Agri sito in C.da Cembrina – Zona Industriale nel

8. Allegato 3 – A.I.A. D.G.R. n. 627 della Regione Basilicata, (estratto) Rapporto istruttorio “Aggiornamento dell’A.I.A. relativa all’impianto denominato “Centro Olio Val D’Agri”, C.da Cembrina s.n.c. 85059 Viggiano (PZ), per il progetto di ammodernamento e miglioramento performance produttive del centro Olio Val d’Agri” approvato il 4 aprile 2011 (Rapporto istruttorio);
9. Ministero dell’interno – Dipartimento vigile del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione regionale vigili del fuoco – Basilicata nota prot. n. 0001797 del 14 maggio 2013 e parere del Comitato Tecnico Regionale delibera del 9 maggio 2013 avente ad oggetto “Istruttoria ai sensi dell’art. 8, comma 7, lettera A) del d.lgs. 334/99: aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza”;
10. Eni nota prot. n. 2074 del 14 novembre 2013, avente ad oggetto “Centro Olio Val d’Agri” di eni S.p.A. Divisione E&P sito nel Comune di Viggiano (PZ), C.da Cembrina. Attività art.8 del D.Lgs 334/99 e s.m.i.. Riesame Quinquennale (ED. 2011) Rapporto di sicurezza. Conclusione Istruttoria. Nota di ottemperanza alle prescrizioni”;
11. Eni nota DIME/SIME, prot. n.1760 del 26 luglio 2016, avente ad oggetto: “Stabilimento Centro olio Val d’Agri nel Comune di Viggiano (PZ), c.da Cembrina. Stabilimento di soglia superiore – art.3 d.lgs. n. 105/2015. “Progetto di ammodernamento e miglioramento performance produttive – Nuova 5^ linea trattamento gas”. – Rapporto di sicurezza definitivo – Fase di progetto particolareggiato. Riesame quinquennale (ed. 2011) Rapporto di sicurezza. Rilascio certificato di prevenzione incendi. Trasmissione documentazione”.

C) Note e documenti tecnici trasmessi dalla Società Eni che dimostrano chiaramente l'assoluto difetto di motivazione e istruttoria dei provvedimenti della Regione Basilicata impugnati

La Regione Basilicata non ha dimostrato la sussistenza di un pericolo dell’ambiente né tantomeno ha dedotto alcun elemento in grado di confutare gli univoci risultati delle relazioni tecniche elaborate e trasmesse da parte della Società Eni a cui non ha garantito un contraddittorio integro. Dai documenti che si producono risulta provato che è possibile utilizzare due serbatoi in tutta sicurezza. E in particolare risulta che per serbatoio V220-TB-001 B è stata accertata la tenuta, con sofisticate tecnologie di indagine, secondo cui “i risultati ottenuti nelle prove di tenuta effettuate con la tecnica Tracer tight, hanno mostrato l’efficacia di tale tecnica e l’assenza di perdite dal fondo del serbatoio V220-TB-001 B” (v. “Relazione tecnico-scientifica sui risultati del test “Tracer tight” condotti sul serbatoio V220-TB-001B del Centro Olio Val d’Agri in Viggiano (PZ)”, 21 marzo 2017, doc.20)

La Regione Basilicata ha fatto erronea applicazione del principio di precauzione perché ha imposto sostanzialmente l’immediata interruzione dell’intera attività del COVA, senza aver dato alcuna prova dell’idoneità, della necessità e dell’adeguatezza di tale misura, rispetto ad una congrua valutazione dei potenziali rischi e delle esigenze di tutela della sicurezza e dell’ambiente. L’impossibilità di proseguire l’esercizio dell’impianto con un solo serbatoio attivo determina un danno grave e irreparabile ad interessi sia pubblici sia privati dal momento che la continuità produttiva è condizione per il mantenimento dei livelli occupazionali e il

finanziamento di attività sociali di pubblica utilità per la collettività stanziata sul territorio (v. la relazione sul danno, doc. 17).

12. nota Eni prot. n. 000765 del 10 marzo 2017 avente ad oggetto *“Relazione di riepilogo delle attività inerenti ai serbatoi di stoccaggio del greggio V220-TB-001 A/B/D del Centro Olio Val d’Agri (COVA) a seguito della MISE in atto”* e relativi allegati;
13. Eni nota prot. 0617 del 27 febbraio 2017 avente ad oggetto *“Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (prat.n.586) – Interventi di messa in sicurezza d'emergenza”* e relativi allegati *(risposta tecnica alle richieste istruttorie della Regione Basilicata)*;
14. Eni nota prot. n. 000530 del 17 febbraio 2017 al Mise con aggiornamento sulle attività in corso relative alla *presenza di un rivolo di acqua presumibilmente contaminata da idrocarburi in pozzetto presso il muro perimetrale del Centro Olio Val d’Agri*” eni note agli enti con aggiornamento attività prot. nn. 499 del 15 febbraio 2017, n. 471 del 13 febbraio 2017, n. 413 del 9 febbraio 2017;
15. Eni nota prot. n. 0459 del 11 febbraio 2017 avente ad oggetto *“Ritrovamento di pozzetto e linea non censita presso il muro perimetrale corrente lungo via Mattei e a circa 150 mt dall'intersezione con via Acquara. – Aggiornamento interventi – Attività di ispezione tratti di collegamento pozzetto della rete ASI – Comunicazione ai sensi dell'art.242 del D.lgs 152/06”*;
16. Eni nota prot. n. 000394 del 7 febbraio 2017 avente ad oggetto *“Comunicazione ai sensi dell'art.242 del D.Lgs 152/06 – Ritrovamento durante le operazioni di liquido con presenza di idrocarburo”*;
17. *“Relazione tecnica in risposta alla diffida regionale 14.3.2017”* Eni del 22 marzo 2017
In tale relazione si illustrano in modo analitico le evidenze tecniche del corretto svolgimento delle attività manutentive e di ripristino eseguite sui componenti dei serbatoi il cui stato è considerato erroneamente presupposto della diffida
18. Eni nota interna del 22 marzo 2017 avente ad oggetto *“Valori economici relativi all'ipotesi di chiusura del Centro Olio Val d’Agri a seguito diffida emessa dalla Regione il 14/03/2017”*
In tale nota si dà illustrazione del danno grave e irreparabile ad interessi sia pubblici sia privati dalla permanenza dell'efficacia dei provvedimenti impugnati. L'interruzione dell'attività del COVA determina danni rilevantissimi sia alla Società sia alla possibilità di mantenere i livelli di occupazione: 1739 le persone che sono impegnate in attività DIME, di cui 1084 residenti in Basilicata; e circa 100 le aziende interessate, di cui 31 con sede legale in Basilicata);
19. Eni prot. 838 del 17 marzo 2017 trasmessa alla Regione Basilicata riportante la Relazione avente ad oggetto *“Messa in sicurezza di emergenza evento DIME aggiornamento al 15 marzo – Sintesi e considerazioni preliminari”* del 15 marzo 2017

Tale relazione contiene l'illustrazione delle attività svolte tempestivamente dalla Società e dimostra l'idoneità delle misure di messa in sicurezza a contenere ed eliminare pericoli per l'ambiente che la stessa intende proseguire e che saranno poi oggetto di ulteriori valutazioni nell'ambito del procedimento di messa in sicurezza e bonifica attivato ai sensi della parte IV del titolo V;

20. *“Relazione tecnico-scientifica sulle prove di tenuta condotte sul serbatoio V220-TB-001B” del Centro Olio Val d’Agri in Viggiano (PZ)* a firma del prof. ing. Dino Musmarra, Docente di impianti chimici presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, e il prof. ing. Marina Prisciandaro, Docente di impianti chimici e ingegneria chimica ambientale per l’Università dell’Aquila.

Da tale relazione risultano provate due circostanze fondamentali per il presente giudizio: (i) *“la presenza in esercizio di almeno due serbatoi per lo stoccaggio dell’olio estratto è necessaria a garantire il corretto funzionamento dell’intero Centro Olio ed è indispensabile per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente e la sicurezza di processo”*; (ii) *“i risultati ottenuti, in accordo con quanto detto nella descrizione del test Tracer tight, mostrano che il sistema di campionamento è abile a rilevare la presenza di tracciante e che le sonde sono disposte in maniera efficace intorno al serbatoio. I risultati, misure con il tracciante A, consentono di escludere la presenza di perdite dal serbatoio V220-TB-001 B”*

* * *

Si dichiara che viene versato il contributo unificato di euro 650 di cui al D.P.R. n. 115 del 2002.

* * *

Ai sensi dell’art. 136 c.p.a., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio ai seguenti recapiti

– posta elettronica certificata stefanograssi@pec.ordineavvocatifirenze.it;

– fax Studio Legale Avv. Prof. Stefano Grassi – Studio Legale Associato: 055/2657484.

* * *

Si attesta sin d’ora che il ricorso riprodotto nelle copie su supporto cartaceo è conforme al *file* nativo sottoscritto con firma digitale.

Firenze – Potenza, 23 marzo 2017.

(avv. prof. Stefano Grassi)

(Francesco Matteo Pugliese)

PROCURA ALLE LITI


Io sottoscritta Ing. Francesca Zarri (C.F. ZRRFNC69H62A944F), in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società ENI S.p.A. e di responsabile dell'Unità Produttiva/Struttura organizzativa "Distretto Meridionale, per la sede di Viggiano e siti operativi di competenza del Distretto" in virtù dei poteri conferitimi con procura speciale del 25 gennaio 2017, dinanzi alla dott.ssa Paola Avondola, riportante n. 1366 di repertorio, n. 919 di raccolta e registrata all'Agenzia delle Entrate Milano 4 il 30 gennaio 2017, n. 5221 serie 1/T, delego gli avv.ti prof. Stefano Grassi (C.F. GRSSFN45T05D612X) del Foro di Firenze e Francesco Matteo Pugliese (C.F. MTTFNC38P28F295T) del Foro di Potenza a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso, promosso per l'annullamento della nota prot. n. 0034929/23AB del 28 febbraio 2017, della Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale e della nota prot. n. 0044585/23AB del 14 marzo 2017, della Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale e di ogni altro atto loro presupposto, connesso e consequenziale (pur se non conosciuto dalla ricorrente) conferendo loro ogni più ampio potere e facoltà, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti, domande cautelari, domande risarcitorie ed ogni altra domanda connessa e conseguente, ed eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Francesco Matteo Pugliese, in Piazza Mario Pagano, n. 118, 85100, Potenza (PZ). Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, autorizzo al trattamento dei dati personali collegati e finalizzati all'espletamento dell'incarico professionale conferito.

(Ing. Francesca Zarri)



È autografa

(avv. prof. Stefano Grassi)



(avv. Francesco Matteo Pugliese)

RELAZIONI DI NOTIFICA

Io sottoscritto, avv. prof. Stefano Grassi, autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze nell'adunanza del 7 aprile 2004, con provvedimento del 14 aprile 2004, previa iscrizione al mio registro cronologico, ho notificato per conto della società ENI S.P.A. il suo esteso ricorso al TAR Basilicata ai seguenti destinatari:

1) alla REGIONE BASILICATA (C.F. 80002950766), in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede in Via Vincenzo Verrastro, n. 4 – 85100, Potenza (PZ), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale, in plico raccomandato A/R n. 76760108207-1 (cron. n. 6150) spedito dall'Ufficio postale di Firenze (Succ. 18), in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. prof. Stefano Grassi)



2) alla REGIONE BASILICATA (C.F. 80002950766), in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, presso la sede dell'UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO in Via Vincenzo Verrastro, n. 4 – 85100, Potenza (PZ), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale, in plico raccomandato A/R n. 76760108206-0 (cron. n. 6151) spedito dall'Ufficio postale di Firenze (Succ. 18), in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. prof. Stefano Grassi)

Avv. Prof.
Studio
Via G. La Pi
tel. 055 2654

RELAZIONI DI NOTIFICA

Io sottoscritto, avv. prof. Stefano Grassi, autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze nell'adunanza del 7 aprile 2004, con provvedimento del 14 aprile 2004, previa iscrizione al mio registro cronologico, ho notificato per conto della società ENI S.P.A. il su esteso ricorso al TAR Basilicata ai seguenti destinatari:

3) alla REGIONE BASILICATA – DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA – UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE (C.F. 80002950766) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per l'ufficio presso la sede in Via Vincenzo Verrastro, n. 5-7 – 85100, Potenza (PZ), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale, in plico raccomandato A/R n. 76760108204-8 (cron. n. 6152) spedito dall'Ufficio postale di Firenze (Succ. 18), in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. prof. Stefano Grassi)

RELAZIONI DI NOTIFICA

Io sottoscritto, avv. prof. Stefano Grassi, autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze nell'adunanza del 7 aprile 2004, con provvedimento del 14 aprile 2004, previa iscrizione al mio registro cronologico, ho notificato per conto della società ENI S.P.A. il su esteso ricorso al TAR Basilicata ai seguenti destinatari:

4) alla **PROVINCIA DI POTENZA** (C.F. 80002710764), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede in Piazza Mario Pagano, n. 1 - 85100 Potenza (PZ), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale, in plico raccomandato A/R n. 76760108203-7 (cron. n. 6153) spedito dall'Ufficio postale di Firenze (Succ. 18), in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. prof. Stefano Grassi)

RELAZIONI DI NOTIFICA

Io sottoscritto, avv. prof. Stefano Grassi, autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze nell'adunanza del 7 aprile 2004, con provvedimento del 14 aprile 2004, previa iscrizione al mio registro cronologico, ho notificato per conto della società ENI S.P.A. il su esteso ricorso al TAR Basilicata ai seguenti destinatari:

5) alla PROVINCIA DI POTENZA – UFFICIO AMBIENTE (C.F. 80002710764), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per l'ufficio presso la sede in Piazza delle Regioni, n. 1 – 85100 Potenza (PZ), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale, in plico raccomandato A/R n. 76760108202-5 (cron. n. 6154) spedito dall'Ufficio postale di Firenze (Succ. 18), in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. prof. Stefano Grassi)

RELAZIONI DI NOTIFICA

Io sottoscritto, avv. prof. Stefano Grassi, autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze nell'adunanza del 7 aprile 2004, con provvedimento del 14 aprile 2004, previa iscrizione al mio registro cronologico, ho notificato per conto della società ENI S.P.A. il suo esteso ricorso al TAR Basilicata ai seguenti destinatari:

6) all'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA (ARPAB), (C.F. 01318260765) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per l'ufficio presso la sede in Via Della Fisica, n. 18 C/D - 85100 Potenza (PZ) ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale, in plico raccomandato A/R n. 76760108201-4 (cron. n. 6155) spedito dall'Ufficio postale di Firenze (Succ. 18), in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. prof. Stefano Grassi)

7) all'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA (ARPAB), (C.F. 01318260765) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata, difesa e domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Potenza, Corso XVIII Agosto (P.zo Uffici Governativi), n. 46, 85100, Potenza (PZ), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale, in plico raccomandato A/R n. 76760108200-3 (cron. n. 6156), spedito dall'Ufficio postale di Firenze (Succ. 18), in data corrispondente a quella del timbro postale

(avv. prof. Stefano Grassi)

RELAZIONI DI NOTIFICA

Io sottoscritto, avv. prof. Stefano Grassi, autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze nell'adunanza del 7 aprile 2004, con provvedimento del 14 aprile 2004, previa iscrizione al mio registro cronologico, ho notificato per conto della società ENI S.P.A. il su esteso ricorso al TAR Basilicata ai seguenti destinatari:

8) all'AZIENDA SANITARIA DI POTENZA (ASP) (C.F. 01722360763), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per l'ufficio presso la sede in Via Torraca, n. 2 – 85100 Potenza (PZ) ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale, in plico raccomandato A/R n. 76760108199-2 (cron. n. 6157) spedito dall'Ufficio postale di Firenze (Succ. 18), in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. prof. Stefano Grassi)

RELAZIONI DI NOTIFICA

Io sottoscritto, avv. prof. Stefano Grassi, autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze nell'adunanza del 7 aprile 2004, con provvedimento del 14 aprile 2004, previa iscrizione al mio registro cronologico, ho notificato per conto della società ENI S.P.A. il suo esteso ricorso al TAR Basilicata ai seguenti destinatari:

9) all'AZIENDA SANITARIA DI POTENZA (ASP) - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COLLETTIVA DELLA SALUTE UMANA (C.F. 01722360763), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per l'ufficio presso la sede in Via della Fisica, n. 18 A/B - 85100 Potenza (PZ) ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale, in plico raccomandato A/R n. 76760108198-1 (cron. n. 6158) spedito dall'Ufficio postale di Firenze (Succ. 18), in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. prof. Stefano Grassi)

RELAZIONI DI NOTIFICA

Io sottoscritto, avv. prof. Stefano Grassi, autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze nell'adunanza del 7 aprile 2004, con provvedimento del 14 aprile 2004, previa iscrizione al mio registro cronologico, ho notificato per conto della società ENI S.P.A. il su esteso ricorso al TAR Basilicata ai seguenti destinatari:

10) al CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA (A.S.I.) (P. IVA 00091600767), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per l'ufficio presso la sede in Zona Industriale Tito, 85050 Tito (PZ) ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale, in plico raccomandato A/R n. 76760108197-0 (cron. n. 6159) spedito dall'Ufficio postale di Firenze (Succ. 18), in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. prof. Stefano Grassi)

RELAZIONI DI NOTIFICA

Io sottoscritto, avv. prof. Stefano Grassi, autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze nell'adunanza del 7 aprile 2004, con provvedimento del 14 aprile 2004, previa iscrizione al mio registro cronologico, ho notificato per conto della società ENI S.P.A. il su esteso ricorso al TAR Basilicata ai seguenti destinatari:

11) al COMUNE DI VIGGIANO (C.F. 00182930768), in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la casa comunale in Via Roma, n. 51 – 85059 Viggiano (PZ) ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale, in plico raccomandato A/R n. 76760108196-9 (cron. n. 6160) spedito dall'Ufficio postale di Firenze (Succ. 18), in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. prof. Stefano Grassi)

RELAZIONI DI NOTIFICA

Io sottoscritto, avv. prof. Stefano Grassi, autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze nell'adunanza del 7 aprile 2004, con provvedimento del 14 aprile 2004, previa iscrizione al mio registro cronologico, ho notificato per conto della società ENI S.P.A. il su esteso ricorso al TAR Basilicata ai seguenti destinatari:

12) al MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (C.F. 80230390587), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Potenza, Corso XVIII Agosto (P.zo Uffici Governativi), n. 46, 85100, Potenza (PZ), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale, in plico raccomandato A/R n. 76760108195-8 (cron. n. 6161), spedito dall'Ufficio postale di Firenze (Succ. 18), in data corrispondente a quella del timbro postale

(avv. prof. Stefano Grassi)

RELAZIONI DI NOTIFICA

Io sottoscritto, avv. prof. Stefano Grassi, autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze nell'adunanza del 7 aprile 2004, con provvedimento del 14 aprile 2004, previa iscrizione al mio registro cronologico, ho notificato per conto della società ENI S.P.A. il su esteso ricorso al TAR Basilicata ai seguenti destinatari:

13) al MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Potenza, Corso XVIII Agosto (P.zo Uffici Governativi), n. 46, 85100, Potenza (PZ), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale, in plico raccomandato A/R n. 76760108194-6 (cron. n. 6162), spedito dall'Ufficio postale di Firenze (Succ. 18), in data corrispondente a quella del timbro postale

(avv. prof. Stefano Grassi)

RELAZIONI DI NOTIFICA

Io sottoscritto, avv. prof. Stefano Grassi, autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze nell'adunanza del 7 aprile 2004, con provvedimento del 14 aprile 2004, previa iscrizione al mio registro cronologico, ho notificato per conto della società ENI S.P.A. il su esteso ricorso al TAR Basilicata ai seguenti destinatari:

14) alla DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE - UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE (DGS-UNMIG) (C.F. 80230390587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Potenza, Corso XVIII Agosto (P.zo Uffici Governativi), n. 46, 85100, Potenza (PZ), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale, in plico raccomandato A/R n. 76760108193-5 (cron. n. 6163), spedito dall'Ufficio postale di Firenze (Succ. 18), in data corrispondente a quella del timbro postale

(avv. prof. Stefano Grassi)

RELAZIONI DI NOTIFICA

Io sottoscritto, avv. prof. Stefano Grassi, autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze nell'adunanza del 7 aprile 2004, con provvedimento del 14 aprile 2004, previa iscrizione al mio registro cronologico, ho notificato per conto della società ENI S.P.A. il su esteso ricorso al TAR Basilicata ai seguenti destinatari:

15) alla DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE – UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE (DGS-UNMIG) – DIVISIONE IV – SEZIONE UNMIG DI NAPOLI (C.F. 80230390587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Potenza, Corso XVIII Agosto (P.zo Uffici Governativi), n. 46, 85100, Potenza (PZ), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale, in plico raccomandato A/R n. 76760108192-4 (cron. n. 6164), spedito dall'Ufficio postale di Firenze (Succ. 18), in data corrispondente a quella del timbro postale

(avv. prof. Stefano Grassi)

